

TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Presentazione di petizioni. — Atti diversi. — Votazione a squittinio segreto, ed approvazione di due disegni di legge per maggiori spese sui bilanci della guerra e delle finanze. — Istanza del ministro per la guerra, Petitti, sull'ordine del giorno. — Discussione generale del progetto di legge per la promulgazione complessiva di codici, e di vari progetti di legge per l'unificazione legislativa — Considerazioni generali e sull'ordine della discussione, del ministro di grazia e giustizia e culti, Vacca — Osservazioni e controproposta del deputato D'Ondes-Reggio sul sistema della discussione, e sugli emendamenti da ammettere, ribattute dal relatore Pisanelli — Osservazioni e dichiarazioni del deputato Crispi — Risposte e spiegazioni personali del ministro per l'interno, Lanza — Osservazioni dei deputati Ferraris e Cantù in favore del sistema degli emendamenti — Riserva di deliberazione — Discorso del deputato Romano G. contro il progetto — Discorso in merito del deputato Panattoni.*

La seduta è aperta al tocco.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

TENCA, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10415. Trecentodieci notabili a nome della cittadinanza di Terranova, mentre protestano contro le mene clericali dirette ad ottenere firme in quella città a favore della conservazione dei conventi, ricorrono al Parlamento perchè voglia abolire tutti gli ordini religiosi e ne voglia alienare i beni a vantaggio delle popolazioni.

10416. La deputazione provinciale di Pavia appoggia il voto espresso dal collegio degli ingegneri di quella provincia perchè venga ammesso in considerazione di urgenza il principio che si volle stabilire coll'articolo 418 del nuovo Codice civile circa le eccezioni per alluvione.

10417. Trecentovent'uno abitanti di Corte, mandamento di Caprino, si rivolgono alla Camera perchè voglia respingere la proposta soppressione delle corporazioni monastiche.

10418. Andrea Molinari da Modena ricorre contro il progetto di legge che abolisce i conventi.

10419. Il clero ricettizio e parecchi abitanti del comune di Capurso, in provincia di Bari, chiedono siano conservati gli ordini religiosi.

10420. L'avvocato Giovanni Scovazzi fa istanza perchè venga abolita la pena capitale.

10421. Il Consiglio comunale di Palazzo San Gervasio rassegna una nuova sua deliberazione colla quale offre, invece di lire 500 annue, lire 1000 per venti anni

oltre il terreno, se il tracciato della ferrovia Napoli-Taranto passasse per Conza ed Atella.

10422. L'orfana Vittoria Nicolini, della Pieve di Santa Maria d'Arezzo, cieca e priva d'ogni mezzo di sostentamento, chiede gli sia continuata la mensile provvisione di lire trenta fissatagli con rescritto del 25 ottobre 1861 sul bilancio del regio ospedale dei Ponti.

10423. La Commissione dell'adunanza popolare tenuta testè in Modena rassegna i voti unanimemente espressi nella medesima per l'abolizione della pena capitale.

10424. Il Consiglio comunale di Benevento raccomanda vivamente al Parlamento i generali e gravissimi interessi che sono inseparabili dalla progettata ferrovia per la valle Caudina, e chiede che le due diramazioni della linea da Napoli a Taranto partano da Benevento per venire l'una a Foggia, l'altra a Termoli.

10425. Il Consiglio comunale di Castel di Sangro (Abruzzo ulteriore II) si rivolge alla Camera perchè voglia interessarsi alla concessione di una ferrovia lungo le valli del Volturno e del Sangro.

10426. Il Consiglio municipale di Caposele in Principato Ulteriore unisce le sue istanze a quelle già sposte dai comuni interessati alla linea di Conza.

10427. Il presidente della Commissione promotrice l'educazione dei sordo muti poveri di campagna nella provincia di Milano rassegna alla Camera alcune considerazioni e proposte sulla condizione giuridica da assegnarsi ai medesimi nella formazione del Codice civile.

10428. Molti cittadini di Ancona fanno istanza perchè sia conservata in quella città la sede della Corte di appello.

ATTI DIVERSI

BELLAZZI. Domando la parola sul sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BELLAZZI. Prego la Camera di voler dichiarare di urgenza la petizione n. 10427.

Con questa petizione i sordo-muti, quantunque riconoscano migliorata la loro giuridica condizione per il progetto di legge del nuovo Codice civile, chiedono al Parlamento che, a similitudine della legge prussiana, nella nostra s'introducano quelle modificazioni per cui, dalle investigazioni sopra ogni sordo-muto, dipenda il dichiararlo abile ad agire da sè, o atto soltanto per la semplice amministrazione, o inetto, e conseguentemente soggetto a curatore.

Prego pure la Presidenza della Camera di voler trasmettere questa petizione alla benemerita Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per l'unificazione legislativa, onde questa, memore come le leggi sieno il riflesso dei costumi e del morale progresso della nazione, asseconi il voto della moderna filosofia che tolse all'abbruttimento, all'abbandono la povera famiglia dei sordo-muti, mentre li dichiarava capaci dell'esercizio di tutti i diritti civili.

Approfitto del momento che la Camera mi concede la parola per presentarle quattro petizioni di cittadini milanesi a favore della legge di soppressione delle corporazioni religiose, e perchè sia tolta la pena di morte. Fra queste petizioni ve ne ha una di oltre cento ingegneri di Milano.

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno trasmesse alle relative Commissioni.

Il deputato Ninchi ha facoltà di parlare.

NINCHI. Raccomando la petizione n. 10428 firmata da numero grandissimo di cittadini anconitani, acciò non sia spostata da Ancona la sede della regia Corte d'appello.

Io a dir vero sono stato alieno dal consigliare una siffatta domanda; sembravami poco convenevole pel Governo del Re l'ipotesi, che esso possa avere in animo di collocare la sede delle Corti in luoghi diversi da quelli che, per l'importanza della popolazione, cumulo d'interessi, affluenza di affari, e facilità di accedervi da tutti i punti della zona giurisdizionale, sono a note abbastanza chiare predestinati dall'ordine razionale, e dalla natura delle cose. Mi confermava in questa idea la relazione dell'onorevole ministro nella quale dichiara che nel riordinare la circoscrizione giudiziaria e stabilire le sedi si debbono tenere a criteri le svenunciate condizioni. L'esser poi Ancona sede della Corte d'appello sembrava protestare contro la mal concepita impressione, avvegnachè nel dubbio ancora, le cose devono rimanere sempre nello stato in cui sono.

Ma i miei concittadini hanno deliberato di valersi delle prerogative costituzionali; di premunirsi contro ogni più remota eventualità del male che temono, ed

io non posso non associare la mia voce. Indi prego la Camera a rinviare la petizione alla Commissione del disegno di legge per le facoltà di alterare le circoscrizioni giudiziarie, onde con opportuni provvedimenti confermi il buon diritto, e chiuda per sempre l'adito alla possibilità de' timori che agitano e commuovono la benemerita popolazione di Ancona e tutta la Marca.

PRESIDENTE. Come di diritto si deve trasmettere, e quanto all'urgenza, ella ben vede che non potrebbe essere riferita prima che la legge venga in discussione.

SANDONNINI. Raccomando alla Camera la petizione n. 10423 colla quale la Commissione nominata dai *meeting* che è stato tenuto in Modena il giorno cinque sulla questione dell'abolizione della pena di morte, presenta il voto unanime di quella numerosa riunione, col quale è stata appoggiata una siffatta determinazione.

Pregherei quindi la Camera e la presidenza a volersi compiacere di ordinare che la medesima sia trasmessa alla Commissione rispettiva, e dichiarata d'urgenza.

PRESIDENTE. Sarà trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame di quella legge.

Il deputato Molinari, obbligato a letto per motivi di salute, chiede un congedo di giorni otto.

(È accordato.)

SEBASTIANI. Presento alla Camera una deliberazione del Consiglio comunale della città di Teramo, colla quale quel Consiglio si obbliga, mercè una conveniente combinazione, di concorrere alla costruzione del tronco Giulianova-Teramo con un contributo annuo di lire 40,000 per anni venti.

Siccome fra tutti i capoluoghi delle provincie meridionali la sola Teramo, non seconda generalmente ad altri capoluoghi per importanza economica, e specialmente per patriottismo, rimarrebbe non tocca da ferrovie, così è giusto sperare che i suoi nobili sforzi non andranno perduti per avere una ferrovia, ma che il Governo saprà guidarli a pratica applicazione; ed ora n'è tempo.

Gli studi, non solo pel tronco Giulianova-Teramo, ma per una linea sino ad Aquila, sono presso il Ministero, e mi si dice essere stati già appieno approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Credo che detti studi saranno sottoposti alla Commissione della Camera come elementi ne' giudizi che deve prossimamente formolare.

Una linea Aquila-Teramo-Gulianova sarebbe utilissima. Il ministro dei lavori pubblici indicò il tronco Giulianova-Teramo come uno di quelli che completarono il sistema ferroviario meridionale, e che debbono costruirsi a spese governative e locali. Teramo ha pronti, come ho detto, gli studi, ed offre un effettivo concorso, e fra breve il Consiglio provinciale ed altri municipi saranno convocati per aumentare l'offerta sino a lire 100,000 per venti anni. Che altro occorre affinché si sanzioni il tronco in parola?

Accolga la Camera con particolar benevolenza l'offerta fatta dalla città di Teramo, e prego la presidenza

TORNATA DEL 9 FEBBRAIO

di passare la deliberazione, con un opuscolo che vi è unito, alla Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge sul riordinamento ferroviario.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa a quella Commissione.

Si procede allo scrutinio segreto sui seguenti progetti di legge, stati ieri approvati per articoli:

Maggiori e nuove spese sul bilancio 1863 del Ministero della guerra, e annullamento di crediti;

Maggiori e nuove spese sui bilanci 1861-1862-1863 del Ministero delle finanze, e annullamento di crediti.

Risultamento della votazione:

Sul progetto di legge per maggiori e nuove spese sul bilancio 1863 del Ministero della guerra:

Presenti e votanti.	200
Maggioranza	101
Voti favorevoli.	144
Voti contrari	56

(La Camera approva.)

Sul progetto di legge per maggiori e nuove spese sui bilanci 1861-1862-1863 del Ministero delle finanze:

Presenti e votanti.	200
Maggioranza	101
Voti favorevoli.	137
Voti contrari	63

(La Camera approva.)

PETITTI, ministro per la guerra. Prego la Camera di voler trasmettere alla Commissione, che esaminò la legge sulle modificazioni alle pensioni militari, il nuovo progetto di legge che ho presentato alcuni giorni sono, e che contiene alcune disposizioni intorno ai compromessi politici militari. Siccome questa legge è di iniziativa di quella Commissione, ed io nel presentarla non ho fatto altro che secondarne l'istanza ed adempiere una promessa, spero che questa mia proposta sarà accolta dalla Camera.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni questo progetto di legge sarà trasmesso alla Commissione indicata.

DISCUSSIONE GENERALE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA PROMULGAZIONE DI VARIE LEGGI E CODICI PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per dare facoltà al Governo di promulgare in tutte le provincie alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del regno.

La discussione generale è aperta.

La parola spetta all'onorevole ministro guardasigilli.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Signori, il vostro voto recente che sanciva l'unificazione amministrativa mi affida che ugual sorte toccherà all'unificazione legislativa, la quale certamente vi si pre-

senta fiancheggiata da ragioni e da titoli nè minori, nè meno solidi di quelli che valsero alla legge citata il vostro suffragio.

Io non vi recherò innanzi un discorso pari all'importanza dell'argomento, imperocchè ben so che il tempo c'incalza, che gli eventi precipitano, e non ci lasciano facoltà d'una discussione piena e solenne; se non che parmi cosa indispensabile che io vi esponga alla fuggevole le principali considerazioni che raccomandano la convenienza e l'urgenza dell'unificazione legislativa.

Signori, il concetto dell'unificazione legislativa non è un concetto speculativo, non è una vaga aspirazione, non è un sistema. Esso è suprema e fatale necessità, direi così, la quale sgorga dall'intima natura delle cose e della nostra situazione; esso attinge la sua forza in quel sentimento popolare istintivo degli Italiani, i quali anelano ad integrare ed incarnare l'unità nazionale nelle leggi come nell'amministrazione, nelle finanze come nelle armi.

Io ben so che l'unificazione legislativa ebbe ad incontrare avversari pochi, partigiani moltissimi; ma io mi penso che tutte le arti della più sottile dialettica, tutti gli scrupoli del più austero puritanismo legislativo, tutti gli amori e le ubbie municipali, non giungeranno mai a persuadere al grosso buon senso, o dirò meglio, al senso retto delle moltitudini, che l'unificazione legislativa non costituisca il più potente vincolo ed il più forte cemento dell'unità nazionale; non riusciranno mai a persuadere che torni indifferente che i cittadini della stessa patria varcando un monte od un fiume che divide una provincia dall'altra, abbiano a domandarsi quale è la legge che impera, quale è l'ordinamento della famiglia, della patria potestà, della tutela, del matrimonio; quale è il diritto successorio, e via via.

Ma quali sono gli argomenti principali e le obiezioni che ci oppongono gli avversari dell'unificazione legislativa? Gioverà esaminarli di volo.

Gli avversari dell'unificazione legislativa ci oppongono primieramente esempi tolti dalle grandi nazioni costituite ad unità, come l'Inghilterra e la Prussia, le quali hanno potuto bene adagiarsi, senza offesa al principio nazionale, sulla varietà di leggi e di Statuti nelle varie parti di quegli Stati.

Questi esempi, signori, sono invocati fuori di proposito; imperocchè quanto all'Inghilterra si può essere ammiratori quanto si vuole di quella gran patria della libertà e della stupenda Costituzione inglese, ma niuno per certo vorrebbe togliere ad esempio quell'edifizio gotico della sua legislazione. E mi basterebbe a questo proposito di citare uno solo de'suoi illustri uomini, lord Brougham, il quale non ha mai cessato di esprimere voti caldissimi per la codificazione.

E rispetto alla Prussia basterebbe un'osservazione ben semplice, basterebbe il ricordare che la Prussia, come a nessuno è ignoto, non rappresenta una razza una e compatta; epperò ben si spiega il perchè nel granducato di Posen, ad esempio, ove predomina l'ele-

mento slavo, non sia sentito il bisogno di unificare la legislazione.

E poi, signori, voi ben vedete come nazioni potenti, nazioni che hanno già costituita la loro unità secolare non possano certamente sentire così vivo ed urgente il bisogno di affermare nei Codici la loro unità nazionale, com'è generalmente sentito in Italia risorgente a nuova vita.

Ripigliano gli avversari dell'unificazione, e ripetono un argomento non peregrino nè nuovo. Essi dicono: avvertire che l'unità legislativa non è già una creazione scientifica; essa non è che la consacrazione legislativa del diritto storico di ogni paese; adunque lasciate in pace l'autonomia legislativa.

Qui, o signori, io vorrei anzitutto dimandare a chi ragiona così: come spiegate che ai primi albori di questo secolo, quando colla conquista ci venne il Codice Napoleone di oltremonte, quel Codice fu accettato e salutato come un grande beneficio da quanti erano i popoli italiani? Questo s'intende per una ragione ben semplice: egli era perchè il Codice Napoleone riassumeva ed esprimeva i grandi principii della civiltà moderna.

Ancor più propizie si presentano oggidì le condizioni d'Italia per la formazione di un Codice unico; imperocchè gli Stati, nei quali l'Italia per l'innanzi era divisa, godevano già da lunga mano del beneficio di Codici informati a comuni principii, che ritraevano tutti più o meno dalla legislazione francese, temperata colle patrie tradizioni.

Adunque esistendo nei vari Codici d'Italia alcune divergenze ed alcune antitesi procedenti da locali influenze, non sarà egli opportuno intraprendimento ed opera utilissima lo astrarne, dietro studi comparativi, la sintesi generale, traducendola in formole comprensive ed elevando queste a regola comune?

Ma mi si permetta di stringere anche più da vicino gli avversari della unificazione legislativa e gli spasimanti dirò così delle autonomie legislative.

E qui mi sia lecito anzitutto di fare fuggacemente alcuni rilievi sul Codice napoletano.

Tolga il Cielo, o signori, che io abbia in animo di derogare ai pregi di quel Codice di cui mi professo ammiratore caldissimo. Quel Codice, riveduto da uomini insigni certamente, ha molteplici titoli all'estimazione non dirò solo dei napoletani, ma degli italiani.

Se non che mi si concederà pure che quel Codice stantio di mezzo secolo fa non poteva seguire il cammino progrediente della civiltà e del mirabile progresso economico a cagione delle non liete sue condizioni politiche.

E a tale proposito mi farò a rilevare alcuni dei punti prominenti di quel Codice, per dimostrare quanto lasci a desiderare.

Comincerò dal regime del matrimonio. E qui non avrò mestieri per buona ventura di dilungarmi in parole, imperocchè la Camera ebbe non ha guari un esempio poco edificante di provvedimenti eccezionali in

cotal materia, diretti a riparare agli sconci provenienti dal sistema del matrimonio misto consacrato da quel Codice.

Il matrimonio misto, che certamente rendeva inevitabili certi attriti e conflitti tra le due potestà civile e religiosa, aveva di necessità condotto a quella condizione anormale la quale provocava l'intervento del potere governativo per emendare le trasgressioni.

Che cosa è accaduto? Si è riconosciuto, signori, la necessità dei tempi che corrono di provvedere a certi sconci che veramente erano molto a lamentare, a provvedere con modi e forme eccezionali. Così quando si trattò, a cagion d'esempio, di provvedere alla condizione degli acattolici e delle confessioni dissidenti, si vide talora il bisogno di non lasciare costoro fuori del diritto comune, di non violentare la libertà religiosa. Epperò con istruzioni ministeriali si dovè avvisare alla condizione di codesti matrimoni ordinandone la trascrizione nei registri dello stato civile.

Così è accaduto dei matrimoni ecclesiastici e dei matrimoni *in extremis*.

Domando io: dunque è questa una condizione di cose che non faccia avvertire l'urgente bisogno di radicali riforme?

E noi con questo progetto vi presentiamo il contratto del matrimonio civile nella sua purità, nella sua indipendenza, rendendo omaggio al principio della separazione dei due poteri come alla più preziosa conquista della civiltà moderna.

Io non intendo per ora di addentrarmi nella questione; qualora fossimo provocati a spiegarci e giustificare il concetto del matrimonio civile, sarà allora il momento di rispondere.

Passo ad altro argomento.

Abbiamo nel Codice napolitano disposizioni concernenti il regime delle acque. Ora a quanti sono in quest'aula esperti del giure napolitano io domando se esse possano soddisfare ai bisogni veri, ai grandi interessi dell'agricoltura; se possano essere mezzo e strumento atto a svolgere tutte le forze produttive di cui la natura fu larga a quei paesi.

Ciò tanto è vero, che fu necessità ricorrere ad espedienti, dirò così, empirici, e, per attuare i lavori di bonificazione col processo della fognatura, adottare temperamenti provvisorii i quali non bene combaciano col l'insieme del sistema.

A questi scopi ed a questi bisogni noi crediamo di avere ampiamente provveduto col sistema delineato nel nuovo Codice.

Guardiamo ora il regime ipotecario.

Non avrò qui a spendere molte parole per dimostrarvi quali vizi racchiudesse il regime ipotecario del Codice napoletano e quanto antico fosse il lamento che non si pensasse con opportune riforme a correggerlo. Imperocchè esso non provvede alla trascrizione necessaria degli atti traslativi della proprietà; non ammette il principio della specialità delle ipoteche se non applicato e ristretto alle ipoteche convenzionali;

non fa pieno omaggio al principio della pubblicità in quanto vi deroga per le ipoteche legali.

Dunque esiterete voi ad accogliere un disegno di legge il quale ampiamente provvede con un sistema ipotecario modellato sulle ultime riforme francesi, e che le amplia, le completa ed adempie per tal guisa a tutti i desiderati della dottrina e della scienza?

Non parlo dell'arresto personale, di quell'avanzo del diritto barbaro che pesava come un rimorso ed una macchia sul Codice napoletano, intorno al quale tanto si reclamò perchè vi si provvedesse urgentemente; vi si è provveduto con una legge speciale; ma il progetto che avete dinanzi adesso compie questa materia importante, e riordina il sistema dell'arresto personale.

Or se mi fosse lecito rivolgere alcun poco l'attenzione anche al Codice subalpino, direi che mentre colgo con lieto animo l'occasione di tributare lode a questo Codice, il quale va improntato di tutti i principii progressivi, tuttavolta io non dubito che gli uomini preclari che onorano questa curia e questo Parlamento saranno d'accordo con me per riconoscere che questo Codice offre i suoi vizi ed i suoi anacronismi. E dico così perchè certamente il concetto del matrimonio religioso non potrà appagare i voti più volte manifestati perchè si riconducesse quell'atto solenne ai suoi veri principii d'indipendenza e di separazione dalla potestà religiosa. Questo voto fu altra volta recato alla discussione del Parlamento subalpino e la prova fu vinta, se non che falliva in Senato per maggioranza esigua di pochi voti.

Lo stesso potrei dire dell'ordinamento dello stato civile che ha lasciato sempre desiderare una più completa sistemazione, per circondarlo di più solide garanzie.

Finalmente non voglio tacere il vizio che si è notato nel sistema successorio; parlo della successione agnaticizia; infausto portato della società feudale che sicuramente non potrà meritare l'assentimento di alcuno che non disconosca l'irrecusabile principio di uguaglianza.

Non abuserò del tempo e dell'indulgenza vostra per discorrere i pregi del Codice civile che vi presentiamo; mi basterà solamente farvi avvertire che questo disegno di legge, il quale raffigura la base piramidale dell'edificio legislativo, e consacra il principio di libertà in tutte le branche delle civili relazioni, in quanto però non offenda la libertà altrui, nè gl'interessi generali della società, consacra il principio dell'eguaglianza, distruggendo le ultime relique del privilegio, diminuisce il principio esagerato della protezione legislativa, evitando così l'assorbimento dell'individuo nello Stato.

Con questi pregi adunque e con questi titoli, signori, vi si presenta il progetto del Codice civile, il quale non è uscito punto, come la Minerva della favola, dal cervello d'un ministro o d'una Commissione.

L'onorevole Pisanelli nella sua lunga ed elegante relazione vi ha per filo e per segno narrato la genesi, le fasi, gli studi e gli apparecchi che hanno condotto a questo progetto. Questo progetto di Codice civile fu

anche argomento di studi severi e pazienti presso la Commissione senatoria, della quale ebbi l'onore di far parte.

Questo progetto adunque dovrà pel primo richiamare la vostra attenzione, e credo che sarete venuti nella persuasione che esso, come gli altri che gli fanno corredo, raggiungerà il doppio scopo d'unificare in omaggio al principio di nazionalità, e di segnare un progresso incontrastabile nel campo della scienza. Ho quindi fiducia che non esiterete ad accordargli il vostro suffragio.

Ma v'ha di più. Dimostrata la convenienza dell'unificazione legislativa, rimane a dimostrarne l'urgenza. L'urgenza, non voglio dissimularlo, la desumo principalmente dal gran fatto del trasferimento della capitale del regno. E qui parlerò, come soglio, franche parole.

La Toscana, signori, la quale s'è trovata sempre a capo di tutti i civili progressi, la Toscana non pertanto credè di potersi adagiare tranquilla sulle tradizioni del diritto romano, sugli statuti, sui moti propri e sulla giurisprudenza vivificatrice. La Toscana si direbbe quasi che giustificava quella celebre scuola, la quale negava l'utilità di una codificazione, avvegnachè ella non abbia leggi codificate. Ma quello che era comportabile e possibile alla Toscana insino ad ora, infrequente ed appartata dal movimento generale, sarà ancora possibile oggi che essa è fatta centro di vita e di moto di tutta Italia? Sarà dunque detto, che da questo centro di moto non si possa spandere un'azione normale su tutto il resto della nazione?

La pensavano ben altrimenti, o signori, i Toscani stessi. Ed invero in Toscana era pure avvertito il bisogno di una legislazione ordinata e codificata. E mi sia permesso a tale proposito di sottomettere alla Camera alcune notizie che ne faranno testimonianza.

Nel 1849 il Governo provvisorio della Toscana si preoccupò della condizione anormale dei sudditi Toscani residenti in Levante.

Era colà una pratica per la quale si applicavano ai sudditi toscani le leggi austriache. Questo fu tenuto un oltraggio alla dignità della Toscana; epperò si venne al partito di dar istruzioni ai rappresentanti di quel Governo in Levante, perchè applicassero non già le leggi toscane, ma bensì le leggi francesi. Piacciavi udire i termini di queste istruzioni:

« Il ministro di grazia e giustizia opportunamente interpellato, ha convenuto della convenienza di sostituire, per le mutate condizioni politiche, altra legislazione alla austriaca nei tribunali delle agenzie di Toscana in Levante. E siccome per lo stato della nostra legislazione *che può dirsi tanto per le materie civili che per le criminali consista più in canoni di giurisprudenza che in ordinata raccolta di leggi*, non potrebbe prescriversi senza gravi inconvenienti che nei detti tribunali, presieduti per lo più da persone appena versate nella scienza legale, si applicasse per l'avvenire la patria legislazione, così il Ministero stesso ha

espresso il parere *che fintanto che la Toscana non sia dotata di ordinati Codici civili e criminali*, e finchè non venga su questo soggetto altrimenti stabilito, il miglior partito da seguire sia quello di ordinarsi che frattanto nelle cancellerie di codesta legazione, ed in tutti i consolati toscani nel Levante Ottomano si debba adottare la legislazione francese, come quella che non solo è più affine alla nostra legislazione ed ai nostri costumi, ma che altresì è universalmente diffusa e conosciuta. Questo parere del ministro di grazia e giustizia essendo stato superiormente ravvisato del tutto giusto, io non posso che pregare a volerlo ritenere come norma della condotta avvenire » ecc.

Si potrebbe credere per avventura che fosse stata questa un'imprudenza del Governo provvisorio di quel tempo, del 1849; ma non è così, imperocchè la ristorazione non la pensò altrimenti. Abbiamo sott'occhio un'altra circolare del ministro di giustizia che ribadiva e rafforzava la stessa pratica, del sostituire l'uso delle leggi francesi all'uso delle leggi austriache. E a tale proposito gioverà pure che io richiami l'attenzione della Camera su di una deliberazione che altamente onora il Consiglio compartimentale di Livorno, il quale nel 1862, interrogato sulla convenienza di estendere alla Toscana l'unificazione amministrativa, si pronunciava in questo senso.

Dopo una serie di considerazioni veniva a questa conclusione:

« Considerando come il bisogno di por termine ad un tale stato di cose sia universalmente sentito, il Consiglio compartimentale di Livorno emette il seguente fervido voto: che il Governo del Re ed il Parlamento procedano il più presto possibile alla completa unificazione legislativa ed amministrativa del regno, od almeno a parificare la Toscana alle altre provincie quanto all'ordinamento comunale e provinciale, all'ordinamento giudiziario ed alla legislazione penale e di procedura penale. »

Questa deliberazione fu approvata da 27 voti sopra 29.

Non mi rimane ora che da esporre poche idee alla Camera intorno al metodo della discussione.

Comincerò dal ricordare come la maggior parte di questi progetti di legge, onde si informa il disegno ministeriale, furono iniziati presso il Senato. Così fu del Codice civile; così di quello di procedura civile; così del Codice mercantile marittimo.

Il Codice civile studiato dalla Commissione, toccando a me l'onore di riferire sul terzo libro, era già portato all'ordine del giorno, quando pei nuovi casi sopravvenuti, uscì fuori l'ordine del giorno dell'onorevole Boggio, approvato da questa Camera, il quale eccitava il Governo del Re ad affrettare l'unificazione legislativa.

Ora è bene che si avverta in quale stato si trovasse la discussione dei Codici. Il Senato prima dell'ultima proroga aveva già dinanzi a sè questo Codice che era portato all'ordine del giorno; allora si sollevò la questione del metodo, ed io sono autorizzato a ricordare tutto questo, poichè risulta dal resoconto. Vari sistemi

si posero in mezzo. Fu esaminato dapprima se fosse il caso di conformarsi rigorosamente ai termini dello Statuto e del regolamento per accettare una discussione di articoli. Ma il grave senno del Senato si avvide ben tosto che sarebbe stato questo un metodo impossibile, poichè una discussione per articoli, che certamente provocherebbe una discussione di emendamenti, sarebbe stata tale da rendere assolutamente impossibile in una assemblea politica la discussione di un Codice.

E qui mi sia permesso di ricordare in parentesi un esempio che reputo assai opportuno, l'esempio della riforma ipotecaria che fu portata in Francia nel 1850 all'Assemblea legislativa. Era quella una riforma vivamente invocata. Un progetto di legge su basi larghe era stato presentato dal Governo; era relatore un insigne giureconsulto, il signor Vatismenil. Ebbene, quando questa legge fu portata all'esame dall'Assemblea legislativa, nacque una discussione confusa e tempestosa; sorsero emendamenti che s'incrociavano, che turbavano tutta quanta l'economia della legge. E quale ne fu il risultato? Un aborto; sicchè la legge fu ritirata dal Governo; e solo cinque anni più tardi, nel 1855, si poté attuare la riforma ipotecaria.

Torno al metodo che prevalse in Senato, in cui fu scartata la discussione per articoli. Si avvisava allora di sostituirvi un metodo più abbreviativo, cioè di ammettere degli emendamenti sui principii generali, ma poco si stette a scorgere pur anche i pericoli di questo sistema.

Siccome però il Senato aveva dinanzi a sè tutto l'intervallo, dalla proroga alla prossima convocazione, si venne a questo accordo: fu stabilito che in quell'intervallo di tre o quattro mesi a ciascun senatore sarebbe data facoltà di presentare degli emendamenti, e che questi emendamenti sarebbero sottoposti alla Commissione, la quale li avrebbe esaminati, e così al convocarsi del Parlamento sarebbe stato un affare compiuto, non rimanendo più che a sancirsi la legge di approvazione.

Io ho invocato questi precedenti, perchè spero che un tal esempio potrà indicare la via più sicura e semplice da seguire nella discussione di un Codice; li ho anche invocati, perchè la Camera dei deputati intenda come ridotte le cose a questi termini, ed avendo il Senato già avuta l'iniziativa di questo progetto, ove per avventura prevalesse un metodo contrario, ove si giudicasse di dover discendere ad una discussione di emendamenti, certamente il Senato ritornerebbe sul suo voto; imperocchè avrebbe ben diritto, e nessun ministro potrebbe contrastarglielo, di fare anch'esso degli emendamenti; ed in questo caso evidentemente la legge non potrebbe essere sancita, perchè a quell'ora noi saremmo già separati, e non potremmo rinnovarne la discussione.

Io non abuserò oltre dell'indulgenza della Camera; io faccio assegnamento sul suo illuminato patriottismo e sul suo senno; e sono certo che essa non vorrà disdire sè stessa; e poichè l'ordine del giorno dell'ono-

revole Boggio ottenne quasi l'unanimità dei suffragi, a me non cade il dubbio che la Camera voglia ripudiare quel suo solenne voto; e sono certo che essa troncando le discussioni e gl'indugi compirà quest'opera tanto desiderata, ed acquisterà così un nuovo titolo di benevolenza verso l'Italia.

D'ONDES-REGGIO. Chiedo di parlare sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

D'ONDES-REGGIO. Signori, dobbiamo stabilire nettamente il modo come si debba discutere. Chiamerei questa discussione solenne, per gli obbietti che si debbono trattare, ma per il modo con cui si vogliono trattare, quell'epiteto non le si può attribuire, bensì altro tutto diverso.

Pur nondimeno è di necessità che questa stessa discussione monca, imperfetta, illegittima si conduca in maniera che possa avere qualche risultato serio. Si tenne metodo fuor di dubbio irregolarissimo per le leggi amministrative, ma ora pare che si voglia praticare un metodo più irregolare ancora, in guisa tale che la discussione si riduca a vanissima cosa. E per fermo, o signori, che cosa significa che solo nella discussione generale su tutta la legge si possa parlare, su tutti e quindici i Codici, le leggi ed i poteri straordinari agglomerati insieme? Non bastano le forze fisiche a farlo; difficilmente la mente di chi parla non si stanca e si accascia; difficilmente coloro che ascoltano vi presteranno debita attenzione, onde alla fine non si avranno che parole gettate al vento e tempo sprecato.

Nell'ufficio cui io apparteneva quando si disaminò questa proposta di legge, dopo le gravi opposizioni che si fecero, si stabilì, sempre me dissenziente, che se non si faceva la discussione, a norma dello Statuto, si sarebbe però fatta una discussione generale su ciascun Codice, o legge, la quale precipuamente versasse sui principii fondamentali de' subietti, e di ciò mi appello all'onorevole De Filippo, che l'ufficio scelse a relatore. Anzi rammento che quando si trattò di questa unificazione legislativa, si premise che quella discussione generale era cosa già decisa, poichè si era, come massima, stabilita la proposta dell'onorevole Giorgini, quando pria si era trattato dell'unificazione amministrativa.

Ma oltre a cotale discussione generale pare indispensabile sia, come per le leggi amministrative si è fatto, che degli emendamenti si possano discutere e deliberare; od altrimenti è meglio che ci si dica apertamente: non vogliamo alcuna discussione, si voti subito, ora stesso, per sì, e per no sopra tutti i quindici Codici, leggi e poteri straordinari da conferirsi al Ministero.

Io pertanto propongo che prima ci sia la discussione generale su tutta la legge, poi la discussione generale su ciascuna legge che essa comprende, ed in fine la discussione e votazione sopra gli emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli proponeva che avesse luogo una discussione generale, nella quale ciascun deputato esprima il suo pensiero,

o in favore, o contro le leggi che costituiscono il soggetto dei nove allegati indicati nell'articolo 1; che però, siccome nelle particolari circostanze del caso, ossia per l'indole della materia, il toccarne una parte potrebbe sconvolgere tutta l'economia delle leggi medesime, così la Camera ammettesse o rigettasse in tutto od in parte la legge medesima; ma non fosse ammessa nè la presentazione, nè perciò la discussione di emendamenti sulle disposizioni contenute nei nove allegati suddetti.

L'onorevole D'Ondes-Reggio propone invece che vi abbia una discussione generale, e non soltanto una discussione generale che abbracci tutte le nove parti onde si compone l'articolo 1, ma altresì una discussione generale sopra ciascuno dei nove elementi onde si compone l'articolo 1.

Propone inoltre che, come già si è fatto nella discussione delle leggi di unificazione amministrativa, si possano presentare emendamenti non solo sui quattro articoli che compongono la legge, ma bensì sopra i singoli articoli dei nove allegati.

Questa sarebbe la proposta dell'onorevole D'Ondes-Reggio. In ordine a quest'ultima proposta ha già preventivamente risposto l'onorevole ministro guardasigilli, notando la diversità che esiste tra la discussione sopra l'unificazione amministrativa, e codesta, in quanto che in quella non potessero prodursi quegli inconvenienti che potrebbero nascere nel caso presente. Ad ogni modo la proposta è fatta, e non posso a meno d'interrogarne la Camera.

PISANELLI, relatore. Sono due le questioni: una intorno alla discussione. L'onorevole ministro di grazia e giustizia proponeva che ci fosse una sola discussione generale, salvo, venendo in esame ciascuna parte dell'articolo 1, a discutere anche un po' più ampiamente di quello che non è consentito da una discussione speciale, poichè ciascuna parte di quell'articolo comprende essa stessa un cumulo d'idee ed un sistema su cui si può discorrere ampiamente.

L'onorevole D'Ondes-Reggio per contro desidererebbe che si facessero nuove discussioni generali.

Su questa parte, per verità, io non avrei che a rimettermi al giudizio della Camera. Credo però che adottando la proposta del ministro non sarebbe in nessun modo pregiudicato il desiderio dell'onorevole D'Ondes-Reggio, in quanto che facendo una discussione generale che dovrebbe riguardare più specialmente il metodo della votazione, non sarebbe impedito in ciascuna parte di prendere in considerazione quell'ordine d'idee che in ciascuna parte dell'articolo stesso va compreso, e così discorrere anche del Codice civile e del Codice di procedura civile. Ma su questo punto io sento il debito di rimettermene alla prudenza della Camera.

Noterò solo che, ove mai si ammettessero nuove discussioni generali per venire poi a discutere intorno al Codice civile ed a quello di procedura, a far cioè altrettante discussioni generali quanto sarebbe compor-

tato dalle diverse parti di quell'articolo, mi pare che si occuperebbe un tempo considerevole non abbastanza utilmente.

Quanto alla seconda parte poi sento il debito di manifestare apertamente la contraria opinione, e pregare la Camera a non convenire nell'opinione dell'onorevole D'Ondes-Reggio.

Bisogna avvertire che qui si tratta di Codici. C'è una differenza sostanziale tra questi e le altre leggi. Per le altre leggi potrà discutersi fino ad un certo punto se convenga accettare emendamenti. Ed anche su questa parte me ne rimetto volentieri al giudizio della Camera; ma quanto ai Codici, come volete che si venga a proporre e discutere innanzi alla Camera un emendamento? Questo è impossibile. Pensate che emendando un articolo qualunque d'un Codice, la Camera e la Commissione in quel momento non vedono tutte le corrispondenze che quell'articolo emendato possa avere colle diverse parti del Codice stesso e si può così trovare alterato il Codice. Io non ho notizia veramente che un emendamento riguardante un Codice possa essere proposto in un'assemblea per essere indi discusso od accettato o respinto.

Per esempio: s'immagini la Camera che nel contratto di matrimonio s'introduca un emendamento in un articolo riguardante il contratto di matrimonio il quale si trovi in corrispondenza con tutti gli articoli concernenti il regime della famiglia, ovvero il sistema ipotecario. Ben si vede qual importanza esso avrebbe, e se sia prudente l'eccitare così un voto della Camera in proposito.

Aggiungerò, o signori, che con questa proposta noi ci troveremmo respinti molto indietro dello stato in cui tutti i precedenti della Camera ci avevano messi; anche sui Codici io rammento un solo fatto che è notevole, perchè è un atto importante del Parlamento subalpino, il quale gli torna a non lieve onore, e che ha smentito la volgare accusa che le assemblee non possano mai venire alla promulgazione di un Codice.

Io rammento il Codice di procedura civile: quando fu presentato alla Camera nel 1854, fu accompagnato da una legge, la quale portava l'approvazione, e ciò per osservare lo Statuto; or bene, si discusse intorno a quella legge, si espressero le diverse opinioni, ma infine si votò intorno alla detta legge. Il medesimo concetto era prevaluto nel Senato; ciascun senatore ebbe la facoltà di presentare emendamenti alla Commissione, e d'intendersi con essa.

Ebbene, le circostanze in cui ci troviamo parvero giustificare il proposito del Governo di richiedere qualche cosa di più, e gli uffizi tutti assentirono a questa proposta, e la Commissione anche vi ha aderito; perciò noi non faremmo che ritornare indietro se venissimo a consentire che si discutesse articolo per articolo; perchè tanto vale il facultare ciascun deputato a discutere e proporre emendamenti intorno ad un Codice.

In conseguenza, rimettendomi per la prima parte della proposta alla volontà e al giudizio della Camera in

quanto all'estensione della discussione generale, per la seconda parte io pregherei la Camera a non accogliere, rispetto ai Codici, la facoltà di fare emendamenti in nessuna maniera.

D'ONDES-REGGIO. Trattandosi delle leggi amministrative si riconobbe la convenienza, o per meglio dire la necessità di discutere e votare quegli emendamenti che si proposero. E vi fu un emendamento di assai rilievo che fu dalla Camera approvato contro la proposta del Ministero e della maggioranza della Commissione.

La differenza è questa, onorevole signor Pisanelli, tra le leggi amministrative ed il Codice civile, che le leggi amministrative piuttosto hanno attinenza con l'ordinamento politico d'un paese, mentre le legislative propriamente dette hanno stretta attinenza col suo stato sociale che è di assai maggiore importanza.

L'onorevole Pisanelli pretende che tutte quante le leggi da lui e da' ministri divise senza menomo mutamento si accolgano da noi rappresentanti della nazione, e tra quelle leggi non v'ha niente di meno, per tacere d'altre anco momentosissime, che l'ordinamento della famiglia, principio fondamentale dell'umanità, base di tutto il civile consorzio, legge suprema, da cui tutte le leggi dello Stato ricevono norma. Sì, tale legge ci si vuole imporre, tale legge senza menomo emendamento si vuole che noi accettassimo! Dite ciò apertamente, vi sia almeno la schiettezza! almeno così l'Italia e l'Europa sappiano che qui non c'è più Statuto, ma la maggioranza che come forza comanda.

PISANELLI, relatore. Io non posso tacere dinanzi alle parole dell'onorevole D'Ondes-Reggio.

Io desidero da parte mia e credo che il Governo non ha interesse ad evitare una discussione. Starà alla prudenza della Camera di temperare questo desiderio con le esigenze del paese.

La proposta da me fatta non impedisce in nessun modo la discussione. Ma ciascuno che abbia contezza di un Codice deve essere persuaso che è impossibile discuterlo in una assemblea politica. Se si ammette il concetto degli emendamenti, è chiaro che la discussione potrà farsi articolo per articolo, ed io domando se è mai possibile che si voti in un'assemblea politica un Codice articolo per articolo.

Questo sarebbe un mancare alle tradizioni non solo lasciateci dalle Camere subalpine, ma contravvenire a tutti quei principii per i quali noi proclamiamo ogni giorno la urgente necessità di dotare l'Italia di nuovi Codici.

L'onorevole D'Ondes-Reggio ha detto: parliamoci chiaro. Queste parole stesse potrei dirle anch'io. Tutto il discorso dell'onorevole D'Ondes-Reggio in che cosa consiste? Egli disse che si vogliono alterare le basi della famiglia; ma se il Governo venisse con una legge a proporci di mutare le basi della famiglia, incontrerebbe senza dubbio in noi oppositori non meno caldi di quel che sia l'onorevole D'Ondes-Reggio. Il segreto della sua opposizione è un solo, è l'articolo del matrimonio civile (*Ilarità*), al quale è contrario.

Ma l'onorevole deputato non può ignorare che il Governo non ci propone niente di nuovo; che su questo punto il progetto venne studiato da innumerevoli Commissioni e di giuristi, e di membri di questa Camera, e di senatori; che tutte le opinioni si sono concordate nel progetto che ora ci presenta il Governo.

Io ho certa fede in una cosa che l'onorevole D'Ondes-Reggio dovrebbe pur sapere e, sapendola, risparmiare le sue osservazioni; io metto pegno che se su quest'unica questione si interpellasse la Camera, la grandissima maggioranza non sarebbe per lui; tuttavia mi limito a dire dovergli bastare la facoltà di esporre ampiamente le sue ragioni e la libertà, quando sarà chiamato a votare la legge, di respingere il Codice di cui questo punto è certamente una delle questioni più importanti, e per tal modo cautelare l'indipendenza della sua opinione e la sua coscienza. Ma non può fare che l'opinione della maggioranza, ben pronunziata su questo punto, resti vana e non si doti il paese di quelle istituzioni che da lunga pezza attende.

PRESIDENTE. Due sono le questioni sollevate dalla proposta dell'onorevole D'Ondes-Reggio: l'una riguarda il metodo di discussione, l'altra gli emendamenti.

Quanto alla prima, la Camera ha inteso già dalle osservazioni egregiamente fatte dall'onorevole relatore, come non vi sia nulla propriamente a deliberare in proposito; imperocchè la discussione generale è aperta, ed inoltre quando si sarà all'articolo 1° sarà lecito a chiunque fra i deputati di parlare sui vari elementi costituenti l'articolo stesso, e così sopra i vari allegati a cui esso richiama, naturalmente con quella temperanza e misura che sono comandate dalla vastità stessa dell'argomento, come dalle esigenze del tempo.

La sola questione pertanto sottoposta alla deliberazione della Camera ella è se si debbano o no ammettere in discussione emendamenti, i quali si riferiscano agli elementi costituenti il primo articolo della legge, ossia ai nove allegati in esso indicati.

(Parecchi deputati domandano la parola.)

Dunque il primo sarà l'onorevole Crispi, poi verranno gli onorevoli Cantù, Ferraris e Camerini.

CRISPI. È bene che la Camera si renda ragione dei due disegni di legge che sono sottoposti alle sue deliberazioni.

Io non parlo del secondo, giacchè esso presenta unico concetto e non avremo grandi difficoltà nel discuterlo. Parlo del primo, il quale mira niente meno che alla pubblicazione di nove Codici.

Dei nove Codici sette fanno parte degli allegati che ci furono distribuiti, e questi possono necessariamente essere esaminati e possono ricevere emendamenti come fu fatto per le leggi amministrative che giorni innanzi abbiamo votate.

Per il Codice civile e quello di procedura civile, qualunque possa essere la buona volontà della Camera per portare sui medesimi degli emendamenti, io non posso nascondere che il voto che in proposito si potrebbe dare non sarebbe d'un risultato pratico.

Sciaguratamente le regole costituzionali non possono con tutta severità essere applicate, se mai la Camera vuole che questi due Codici siano tosto promulgati in tutto il regno.

I Codici suddetti, come furono presentati al Senato, avevano d'uopo di studi che non furono compiuti.

Essi doveano anche essere messi in armonia col Codice penale e con gli altri Codici che il Ministero prometteva di presentare al Parlamento in un tempo più o meno lontano.

La Commissione ha quindi sentito il bisogno di proporre coll'articolo secondo che il potere esecutivo abbia l'autorità di coordinare tutti questi Codici, togliendo dai medesimi ogni discordanza.

Ed invero non si può concedere la pubblicazione del Codice civile senza dare ad un tempo cotesta facoltà.

Io ben comprendo che questo sia grave, che esca dalle regole ordinarie, che sia una rivoluzione nel sistema parlamentare. Tuttavia, al punto in cui siamo, non puossi fare altrimenti, e per la Camera non c'è che da accettare o da rifiutare. Coloro i quali sono contrari a questo sistema non hanno che a mettere una palla nera nell'urna perchè la loro coscienza non possa esserne offesa; la mettano bianca coloro i quali vogliono saltare il fosso e commettere un atto, diciamolo chiaro, niente costituzionale...

(Esclamazione del ministro dell'interno.)

Al signor ministro dell'interno non piace questa frase...

LANZA, ministro per l'interno. Non è esatta.

CRISPI. Egli crede che l'atto sia costituzionale? Nulladimeno l'articolo 55 dello Statuto vi si oppone completamente.

Se il signor ministro venisse a chiederci che, in omaggio ai principii, dessimo al Governo del Re la facoltà di promulgare questi due Codici e di riordinarli, io gli risponderei in omaggio ai principii, che non possiamo dargli il nostro voto. Se al contrario egli ci dichiarasse che le necessità dei tempi richieggono che l'Italia abbia unico Codice, che i bisogni del paese impongono siffatta rivoluzione (poichè questa è una rivoluzione nè più, nè meno; parliamoci chiaro, chiamiamo le cose col loro nome; non vogliate credervi conservatori, mentre siete rivoluzionari); se ci dichiarasse che la posizione in cui si trova il paese è eccezionale, che l'Italia ha bisogno di un solo Codice civile, che questo Codice deve essere coordinato con gli altri i quali debbono contemporaneamente entrare in vigore, allora risponderei: se l'Italia ha d'uopo di un tale provvedimento, si faccia; ma cotesto è la rivoluzione, non è la legalità.

Ciò posto, da tanto discutere, che cosa resta? Resta una questione di fiducia.

Ci sono di coloro i quali possono fidare nell'attuale Gabinetto e dirgli: sì, io voto per te, io ti accordo queste ampie facoltà, io ti credo all'altezza dei tempi, degno della rivoluzione che si compie in Italia, e ti do il diritto di apportare questa grande riforma al paese.

Altri al contrario si rifiutano, perchè non fidano nei ministri, e farei altrettanto anch'io.

Al ministro dell'interno non piace la parola *rivoluzione*. Egli, l'uomo del 1848, il rivoluzionario dei primi tempi della sua gioventù, vuol farla da conservatore nella sua vecchiaia. (*ilarità*) L'onorevole Lanza, bisogna che tutti lo sappiano, era della sinistra parlamentare sarda, e dei più arrabbiati, e non comprendo perchè oggi sia conservatore. (*Nuova ilarità*)

Or bene, se l'onorevole Lanza si crede ai tempi della sua gioventù e vuole ritornare rivoluzionario, a lui rivoluzionario antico e però al Gabinetto di cui fa parte, potrebbero accordarsi le chieste facoltà. Ma ove resti conservatore, bisogna negargli il diritto di mettere la mano nei Codici.

La questione è tutta di fiducia e non può essere posta su tutt'altro terreno. Capisco che così posta la questione, non piacerà all'amico mio il deputato D'Ondes-Reggio, perchè anch'egli non è più l'uomo del 1848 (*ilarità*), ma l'uomo del 1865. Al 1848 l'onorevole D'Ondes-Reggio, ministro dell'interno, propose cogli altri ministri al Parlamento siciliano la vendita dei beni ecclesiastici. (*Oh! — ilarità*)

D'ONDES REGGIO. (*Dall'emiciclo*) No! Sbaglia: lei ha la memoria debole. (*ilarità*) Domando la parola, signor presidente.

CRISPI. Nel mese di settembre 1848, essendo ministro il deputato Cordova ed altri suoi colleghi, fu proposta la celebre legge colla quale si chiedeva la vendita dei beni nazionali, tra cui erano quelli ecclesiastici.

CORDOVA. E me ne applaudo.

CRISPI. Ed io gliene faccio elogio.

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi mi pare che si allontana un poco dalla questione.

CRISPI. Mi perdoni, sono ricordi che fanno alla questione. Allora l'onorevole D'Ondes-Reggio faceva parte di un Gabinetto rivoluzionario. Dunque ne accettava le idee. L'onorevole D'Ondes-Reggio, pel quale ho tutta la stima e tutto l'affetto, ed egli lo sa perfettamente, l'onorevole D'Ondes-Reggio troverà ora che non convenga esser rivoluzionari neanche in Parlamento, nè ciò mi stupisce, perchè coll'età mutano i saggi i loro consigli! (*Si ride*)

D'ONDES-REGGIO. Domando la parola per un fatto personale.

CRISPI. Signori, coi nuovi Codici, una grande rivoluzione andiamo a portare in Italia. Noi andiamo a riformare molte consuetudini, le quali risentono del medio evo; a separare, nei suoi rapporti giuridici, la Chiesa dallo Stato, a costituire la famiglia in tutta la sua autonomia, a rimettere la società su basi vere e naturali. Chi desidera ciò dia la palla bianca, chi lo rifiuta la dia nera; ma, ripeto, il metodo pel quale si vuol giungere a cotesta riforma è quello della rivoluzione, non mai della legalità.

Chi vuole la legalità, chi esige che la Costituzione sia mantenuta come fu scritta, allora pigli un altro partito, che è quello di respingere la legge; preso questo par-

tito non si venga a chiedere che ai Codici si facciano emendamenti.

La Commissione all'articolo secondo domanda che si diano al potere esecutivo le facoltà necessarie per riordinare i Codici civile e di procedura civile. La Camera può esprimere dei voti sul modo come un dato titolo, un libro, od un articolo di essi Codici possa o no essere redatto. Essa può volere che nel Codice trionfasse un ordine di idee anzichè un altro, e allora il Ministero nel coordinare i Codici sarà obbligato di seguire quel dato ordine di idee. Questo si può e si deve permetterlo.

Per gli altri Codici che fanno parte degli allegati della legge, e che noi siamo chiamati a votare, la cosa è tutt'altra, giacchè potremmo farvi degli emendamenti.

Io credo che il metodo proposto dall'onorevole guardasigilli, limitandolo alle norme che ho avuto l'onore di rassegnare alla Camera, sia il più ragionevole, ed è solo che ci possa condurre ad una discussione pratica senza farci perdere il tempo in discorsi teoretici. (*Bravo Benissimo! a sinistra*)

LANZA, ministro per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor ministro.

LANZA, ministro per l'interno. L'onorevole deputato Crispi si è rivolto a me dicendo che non mi garba la parola *rivoluzione*, che io non sono più l'uomo del 1848 che allora era un arrabbiato rivoluzionario e che ora sono divenuto conservatore a qualunque costo.

Bisogna che l'onorevole Crispi non abbia tenuto dietro, come è ben naturale, alla mia modesta vita politica; imperocchè se egli veramente avesse avuto contezza di quei pochi atti cui ho preso parte e come deputato e come ministro, non avrebbe espressa quest'opinione.

Io credo di poter dichiarare altamente, senza temere che nessuno si levi a smentirmi, che l'uomo del 1848 lo stesso nel 1865. (*Bene!*) Io appartenni sempre alla stessa fede politica; io amai sempre l'indipendenza e l'unità della nostra patria, e fui sempre caldo fautore di libertà per tutti, ma di libertà fondata sulla legge e sull'ordine. (*Bene! Bravo!*)

Io, è vero, non ammetto la parola *rivoluzione*, nel senso di potere sconvolgere ad ogni momento gli ordinamenti sociali; la ammetto però nel senso di progredire e sempre, ma di progredire regolarmente colle leggi (*Bene!*); e quando occorra, per la salvezza della patria, di appigliarsi anche ai mezzi rivoluzionari, a tempo e luogo ho mostrato di sapervi ricorrere. (*Benissimo! Bravo!*)

CRISPI. Io sono contento di queste dichiarazioni.

LANZA, ministro per l'interno. Non è la prima volta che io abbia ciò dichiarato: e vorrei pregare l'onorevole Crispi a volersi fissare in mente queste mie dichiarazioni affinchè non abbia a ripeterle altra volta.

L'onorevole Crispi, avveduto come è, vorrebbe, dir quasi, far accettare dalla Camera un principio che io credo assai pericoloso, che cioè, adottando noi il s-

TORNATA DEL 9 FEBBRAIO

stema proposto dalla Commissione, e dal Ministero, per discutere e votare queste leggi, si incorra in una violazione dello Statuto, e che per conseguenza noi siamo affatto fuori del diritto positivo: ci vorrebbe gettare fuori del nostro cammino ed avviarci nella via precipitosa della rivoluzione, vale a dire fuori della legge fondamentale dello Stato.

Io non posso fargli questa concessione, perchè, a parer mio, sarebbe assai pericolosa. Io credo di non andar errato affermando che non si viola in nessuna guisa lo Statuto, accettando il metodo proposto dal Ministero e dalla Giunta per la discussione di questo disegno di legge.

Io dico che lo Statuto e tutte le leggi debbono interpretarsi nel loro spirito, ed in modo che siano possibili i miglioramenti e i sociali progressi.

Non si può concepire che vi sia una legge fondamentale dello Stato la quale impedisca che si possa progredire nel compiere l'unificazione, nel recar a compimento il sistema legislativo del regno.

Or bene, si accinga egli l'onorevole Crispi a dimostrare che sia possibile al Parlamento di discutere e votare tutti gli articoli, i quali compongono i diversi Codici...

CRISPI. Si può dimostrare.

LANZA, ministro per l'interno. Io reputo che gli sarà assai difficile di addurre un esempio di tal fatta. D'altra parte abbiamo in contrario esempi numerosi, e nelle antiche Camere subalpine, ed in vari altri Parlamenti; quando non è possibile di procedere ad una discussione particolareggiata e minuta, ed è necessario riformare la legislazione, bisogna ricorrere a quel metodo, il quale, mentre serba illese tutte le prerogative e tutte le libertà delle opinioni, in pari tempo ci apre l'adito ad ottenere la votazione e l'applicazione delle leggi, di cui la società abbisogna.

Del resto sarebbe un vero assurdo che in uno Statuto vi fossero delle restrizioni tali da rendere impossibile la votazione delle leggi principali che costituiscono la società.

Quindi a me pare evidente che non vi è una infrazione dello Statuto nell'adottare il sistema proposto dalla Commissione per la discussione di questo progetto di legge.

Lo Statuto vuole che le leggi debbano essere votate articolo per articolo. Or bene, la legge che noi dobbiamo votare articolo per articolo è quella proposta dal Governo ed emendata dalla Commissione. (*Movimenti in vario senso*) Difatti, lo Statuto vi dice che le leggi sono fatte per iniziativa del Governo o dei deputati. Ora la legge, che è presentata per iniziativa del Governo, è quella che voi siete chiamati a discutere ed a votare articolo per articolo. Almeno mi si permetta di dire che questo assunto si può sostenere con valide ragioni.

Dunque, quando addentrandosi nello spirito stesso dello Statuto si vede che, ove non si accettasse questa interpretazione di esso, tornerebbe impossibile il con-

seguire lo scopo che ci siamo prefissi, mi si permetta il dire che, se non vuoi considerate in questa parte lo Statuto come assurdo, si debba ammettere esclusivamente l'interpretazione che il Governo e la Commissione danno a quest'articolo.

Perciò io debbo respingere l'asserzione o, dirò meglio, l'insinuazione del deputato Crispi, il quale vuol vedere nella determinazione che sta per prendere la Camera sulla proposta del Governo e della Commissione ed alla quale egli stesso presta il suo appoggio, vuol vedere, dico, una violazione dello Statuto e l'inizio di un'era rivoluzionaria.

Noi, o signori, non siamo in questa condizione di dover iniziare un'era rivoluzionaria; lo Statuto è sempre la nostra salvaguardia; noi ci dobbiamo attenere al medesimo; e nella proposta fatta non vi è alcuna cosa che miri a violarlo. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Il deputato D'Ondes-Reggio ha la parola per un fatto personale.

D'ONDES-BEGGIO. Signori, è da qualche tempo che da alcuni mi si dice: voi non avete difficoltà a far vendere in Sicilia i beni ecclesiastici per i bisogni dello Stato. È naturale che, siccome io sono opposto a questa vendita, a questa spogliazione che si vuole commettere, si cerchi di cogliermi in contraddizione. Potrei rispondere che dopo diciassette anni circa avrei potuto mutare d'opinione e quindi fare ammenda onorevole di un antico errore, errore di giovanile età, che ora nella matura età coscienziosamente riconosco. Ma questo non ho bisogno di dire, imperocchè, per quanto così all'improvviso la memoria mi suggerisce, fu, e chiamo l'onorevole Cordova a meglio chiarire la cosa...

CORDOVA. Domando la parola. (*Ilarità*)

D'ONDES-BEGGIO... fu esso Cordova ministro delle finanze, e non già io che era ministro dell'interno e reggeva pure quello d'istruzione pubblica, che portò legge per la vendita di beni nazionali, tra i quali si comprendevano per avventura alcuni beni di natura ecclesiastica, in virtù del nostro diritto ecclesiastico; si propose dunque una legge conforme al diritto, in guisa tale che la Santa Sede non ne pronunziò mai alcun rimprovero. Oltre che una tale legge, se fu proposta, non fu mai discussa e molto meno deliberata; ed io se avessi potuto quindi giudicare che fosse stata alla religione contraria, mi sarei ritirato.

È da considerare inoltre che se in tempi ordinari può presumersi solidarietà tra tutti i ministri sulle leggi che alcuno di loro propone, cotale solidarietà non può ritenersi in tempo così straordinario che si aveva e la rivoluzione e la guerra insieme; si stava al Governo per salvare il paese; allora si era sacrificio tenere il Ministero, ed il ministro dell'interno era in tanti travagli che non poteva molto pel sottile attendere a quanto facevano gli altri ministri. Una cosa so con certezza, e non lo negherà l'onorevole Crispi né altri: ho propugnato per tutta la mia vita i principi di giustizia e libertà, e quando certi gran liberali del Parlamento siciliano, come se ne trovano in tutti i Parlamenti, pro-

ponevano che io ministro dell'interno avessi poteri eccezionali, io li ricusai sempre.

PRESIDENTE. Termini questo fatto personale; l'attenzione della Camera non debb'essere deviata dal grave argomento che forma il soggetto delle discussioni in corso.

D'ONDES-BEGGIO. Queste sono cose gravi per un uomo che qui siede; ho la coscienza di aver fatto, come fo ora, il mio dovere.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

FERRARIS. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRARIS. La questione proposta dall'onorevole D'Ondes ha due parti: sulla prima versa un apprezzamento quasi politico, e non credo che la Camera possa avere bisogno di altri schiarimenti; ma sulla seconda, che è materia gravissima, consistente nel vedere se si debbano ammettere o no emendamenti, io credo di poter affermare che la Camera non ha ancora potuto udire le ragioni per le quali occorre di fare una distinzione importantissima.

L'importanza di questa distinzione ha bisogno di essere svolta alla Camera, la quale, del resto, deve aver presente lo esempio che noi avemmo dall'ultima discussione sulle leggi amministrative.

Io non mi dilungo di più. Se la Camera vorrà permettere che alcuna parola sia detta su questo argomento, io spero che per la brevità sua non assorbirà molto tempo, e che d'altra parte potrebbe impedire che si vada con una votazione, senza alcuna distinzione, a togliere ai deputati un diritto importantissimo, alla Camera il mezzo di riuscire ad una deliberazione maturata.

PRESIDENTE. La chiusura essendo stata appoggiata, la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, la votazione risulta dubbia.)

Si procede ad una nuova votazione.

RATTAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Nel mezzo della votazione non si può parlare.

RATTAZZI. Faccio un richiamo al regolamento.

A termini del regolamento antico, che però non so se sia stato in questa parte mutato dal nuovo, che non ho letto troppo attentamente, tuttavolta che l'esito di una votazione sulla chiusura era dubbio, non si faceva luogo alla chiusura.

PRESIDENTE. Nel regolamento nuovo, a questo proposito, sta sol questo, che tra la prova e la controprova, o tra due prove, non si può parlare. (*ilarità*)

Rinnoverò adunque la votazione.

Chi approva la chiusura di questa discussione incidentale sorga.

(Dopo prova e controprova, la chiusura è respinta.)

La discussione non è chiusa.

La parola è al deputato Cantù.

CANTÙ. L'onorevole Pisanelli (*Forse!*), l'onorevole Pisanelli si oppone alla discussione di questi Codici: meraviglia! perocchè nella stessa sua relazione, a pagina 120, appunta il Codice penale del 20 novembre 1859 di essere « stato compilato in fretta e senza la luce degli studi parlamentari. »

Ammette dunque egli stesso la necessità di questo esame parlamentare, che poi non vuole nella pratica, proponendo vengano impediti le discussioni e gli emendamenti.

E davvero mi pare, e dal discorso dell'onorevole Pisanelli e da quello del ministro guardasigilli, che si tenda ad esautorare noi e screditare il sistema parlamentare, dicendo senza circonlocuzione che non può fare, o che non può far bene.

Questo è un parlar contro il nostro mandato, essendo noi qui giurati di sostenere lo Statuto, e ad osservarlo lealmente.

Nell'esposizione poi che l'onorevole guardasigilli fece degli studi che ebbero luogo intorno a questi Codici, e specialmente al Codice civile, non espose per avventura intero lo stato della questione e il punto a cui quegli studi arrivarono.

Signori, scusate se dalla questione degli emendamenti io sono portato a ripetere una storia, già narrata e a scritto e a voce dall'onorevole guardasigilli.

Un progetto di Codice civile fu presentato sotto diversi Ministeri, Rattazzi, Cassinis, Minghetti, Conforti, e ogni volta combattuto, ritirato, cambiato.

Ora questi stessi cambiamenti che vennero fatti, e molte volte anche radicali, provano che non si era sicuri della bontà di quei Codici.

Ora, sotto il ministro postumo Pisanelli, chi ci assicura che il nuovo sia perfetto, e che non potesse venire un altro migliore sotto il suo successore? Per rassicurarci ci si allega il parere del Senato. In primo luogo la Commissione di quello cambiò moltissimo il progetto: e massime nel primo titolo che è il più importante, forse un terzo delle proposizioni vennero mutate.

Poi si fecero le tre relazioni che tutti conosciamo. Dopo di cui si credeva che il progetto dovesse andare a discussione: ciò malgrado, vennero con apposita circolare eccitati i senatori a proporre emendamenti.

Alcuni infatti ne proposero, e si è creduto « atto di giustizia e ben dovuta deferenza verso gli onorevoli senatori che li proposero » il tenerne conto. Ora tra questi, dice la relazione, il solo veramente radicale era quello del senatore Chigi, il quale diceva:

« Considerando che la religione cattolica, che noi tutti col giurare lo Statuto abbiamo giurato osservare, stabilisce come dogma che il matrimonio per i cristiani altro non è che un sacramento, e che non possa disgiungersi il contratto del sacramento;

« Considerando che la esperienza abbia dimostrato che il matrimonio civile corrompe i costumi, fomentando il concubinato ed il divorzio;

TORNATA DEL 9 FEBBRAIO

« Considerando che il principio della libertà di coscienza reclama che lo Stato non si arroghi il potere di stabilire la validità del matrimonio con forme eguali per tutti i culti; ma invece accetti, riconosca e protegga il matrimonio celebrato secondo il rito di ciascun culto,

« Perciò, aboliti gli articoli del progetto del Codice intermedi tra il n° 79 inclusivo ed il n° 139, propongo che in loro vece venga adottato il seguente solo articolo:

« Sono riconosciuti validi tutti i matrimoni che sono celebrati secondo il rito della religione cui appartengono i contraenti. »

Sopra questo tema tanto importante del matrimonio civile propose pure delle variazioni il senatore Siotto-Pintor; altre il senatore Castelli, altre il senatore Marnelli, riservandosi « secondo lo sviluppo e il risultato della discussione a fare ulteriori analoghe proposte. » Tanto si era sicuri che il Codice verrebbe a dibattimento; e molti certamente degli onorevoli senatori si riservarono a fare le loro proposte ed emendamenti nella discussione che credevano inevitabile. Ma la discussione non si fece, e la Commissione s'incaricò degli emendamenti.

Ma che? Dichiarò che escludeva quelli che riguardavano principii, tenendo conto solo di quelli che riguardavano proposizioni speciali. Io ignoro su di che questo spediente si appoggiasse; per me so che quello che principalmente importa ai corpi legislativi, si è di discutere i principii.

Intendo benissimo quello che diceva l'onorevole ministro Lanza, che sia impossibile il discutere i due mila articoli del Codice civile, ma trovo di pien diritto e di dovere di un corpo legislativo il discutere i principii.

Invece, quello che si vuole ora è l'impedire la discussione dei principii.

E tutto questo in nome di che?

Il signor guardasigilli questa mattina ha nominato una *fatalità necessaria* che ci spinge. Una frase dello stesso tenore la disse il signor Pisanelli nella sua relazione, scrivendo:

« Noi siamo tutti compresi del bisogno d'unificare le leggi del nuovo regno, e ci sentiamo tirati a questo scopo da una *forza irresistibile*. »

Più chiaramente ancora, nella relazione che accompagna il progetto del Senato, il senatore De Foresta asserisce « esservi nella vita dei popoli, come in quella degli individui, *necessità fatali* dalle quali dipende inesorabilmente il loro avvenire », e tale essere per l'Italia l'unificare in ogni ramo le legislazioni.

Signori, eccoci condotti ad un sistema di fatalità ineluttabili, contro il quale chiunque crede al libero suo arbitrio, alla facoltà preziosa per la quale l'uomo merita o demerita, deve protestare.

Se per necessità s'intendono poi quelle derivanti dai casi precedenti, tali sarebbero quelle per le quali disse or ora l'onorevole guardasigilli che tutta Italia, al principio di questo secolo, accettò il Codice di Napoleone.

Vorrei mi dicesse egli se si poteva respingere il Codice di un conquistatore, il quale imponeva le sue requisizioni come le sue leggi. Eppure ciò non tolse che questi stessi Codici non fossero vagliati, e ognuno di voi conosce i *Travagli* che, nel primo regno d'Italia, si fecero per acconciarli alle nostre consuetudini.

E a proposito del Codice Napoleone, la Rivoluzione stessa, benchè schiacciasse tutte le resistenze, tutte le libertà sotto l'assolutezza democratica, non osò fare un Codice: solo vi s'accinse allorchè sottentrava l'organismo, la ricomposizione.

Allora tutti sapete quanti e quanti lavori vi si fecero, di che sapienza si circondasse il legislatore, e quali stupendi lampi brillassero nel Consiglio di Stato. Oltre a tutto questo, vi presedeva una mente meravigliosamente organatrice, quell'occhio d'aquila che vedeva profondamente, vastamente, rapidamente.

Ciò non ostante (chi lo ignora?) grandissimi furono gli appunti che si fecero al Codice Napoleone, del quale man mano si vanno modificando molti provvedimenti. Oggi stesso si sta discutendo come debba regolarsi l'interesse del denaro; una Commissione è incaricata di studiare questo punto, presieduta dal signor De Parieu... (*Segni d'impazienza*)

PRESIDENTE. Mi pare che il deputato Cantù dia troppo ampie proporzioni al suo discorso; non dirò che sia fuori della questione, ma tratta il suo soggetto troppo largamente. Lo prego di por mente alla necessità in cui siamo di abbreviare le discussioni.

CANTÙ. Si tratta di principii.

PRESIDENTE. Si tratta solo del metodo da tenersi nella discussione. Se si trattasse dei principii, cioè del merito dei progetti, le sue osservazioni sarebbero a proposito

Ora, se ella volesse dare maggiori proporzioni ai suoi argomenti, finirebbe per entrare nel merito del Codice stesso, ed io non potrei più, mi perdoni, lasciarla continuare in tal guisa.

CANTÙ. Mi perdoni lei, onorevole signor presidente: ma appunto io non volevo se non esaminare il metodo al quale intendiamo attenerci. E però, senza accennare le sei differenti opinioni discusse, io mi limitava a dire che essa Commissione, la quale studia la regola da darsi all'interesse del denaro, interrogò su tal punto duecento uomini insigni, membri di Parlamenti, giureconsulti, professori, olandesi, inglesi, belgi, spagnuoli; cincinquanta hanno già dato il loro parere, ma la Commissione aspetta gli altri per risolvere. E testè il Portogallo preparò il suo Codice, e per esso vennero consultati molti anche nostri compatrioti.

Fu fatto altrettanto da noi? E come ora si torrebbe il discuterne perfino ai membri del Parlamento? Dice la relazione che, essendosene discusso nella stampa delle varie provincie, « non può dirsi manchi affatto la garanzia del concorso del Parlamento » Che cosa ha a fare il Parlamento colla stampa? Oltrechè bisognerebbe mostrare che vi si diede ascolto, mentre invece la relazione soggiunge che « ottennero segnatamente

larga discussione nella stampa periodica le disposizioni concernenti il matrimonio », e sono appunto quelle a cui non si fece nè poco nè punto attenzione.

PRESIDENTE. Le rinnovo la preghiera, onorevole Cantù, di attenersi a limiti più ristretti.

CANTÙ. Io credo, e spero la Camera mi farà ragione, di rimanere strettamente nell'argomento; qual è, essere opportuno e doveroso che si possano discutere gli emendamenti proposti. E non parmi che tale massima statutale debba sacrificarsi alla pretesa necessità di accelerare, ma che importi più far bene che far presto; non istrozzare la discussione; non rifiutare la storia e la statistica, per verità austere sempre, e spesso incommode. E colla stessa relazione dell'onorevole Pisanelli potrei dirvi: « Quale orrore non farebbe all'Europa l'apprendere che la nostra opera unificatrice, anziché soddisfare ad un vitale bisogno della nazione, sia niente più che una regola di simmetria, alla quale sacrificiamo l'essenza stessa dei beni ed interessi sacri dell'uomo? » (pag. 123).

Per verità, se anche l'unità del diritto pubblico è l'essenza dell'unità politica, nessuno troverà così necessaria l'unità del diritto privato, che a tale urgenza debbano sacrificarsi e lo Statuto e la probabilità di far meglio.

E qui mi aspetto che, come si fece col mio amico D'Ondes-Reggio, si indovini che la mia opposizione verterà principalmente sul matrimonio civile. Si vorrà e si potrà facilmente falsare tale questione, fondamentale nella costituzione della famiglia e dello Stato, coll'intromettere il solito spauracchio che trattisi della lotta tra Chiesa e Stato. No, signori, non si tratta di ciò; io ne farò puramente una questione di libertà personale. Ma vedete se posso io, se possa un liberale qualunque adagiarsi ciecamente ai dettami di coloro che ci offrono in massa questo Codice, allorchè, nella relazione sul libro primo, leggesi questa frase: *L'uomo nasce anzitutto alla patria..... nasce quindi ai congiunti e alla famiglia.* In buona fede, signori, partendo da massime così repugnanti ad ogni sentimento e opinione di civiltà moderna, vi domando se non possa portarsi un cambiamento esizialissimo a tutto ciò che si riferisce al sistema della famiglia. Vi domando se di questo principio non debba sgomentarsi chi ha sentimento della libertà.

PRESIDENTE. Ma ella continua nella trattazione degli emendamenti possibili; la richiamo ancora alla questione, perchè io non posso permettere che prosegua in questo sistema. Il deputato Cantù farà a tempo debito le osservazioni di merito che ora non si possono sviluppare.

CANTÙ. Finisco: sol vi dirò, o signori, che l'acquisto della libertà è laborioso; e vuol fede, vuole pazienza, non sperdiamolo col precipitare. Una nazione giovane come la nostra deve meritarsi credito fra le nazioni, non inebbriandosi di declamazioni e di sentimentalismo, ma colla posata maestà delle sue deliberazioni, colla saggezza delle leggi, coll'intrepida esposizione della ve-

rità, per quanto costosa, e colla nobiltà dei nostri caratteri.

PRESIDENTE. Il deputato Ferraris ha facoltà di parlare.

FERRARIS. Uomo di pratica soprattutto, e di pratica applicazione, io non vi esporrò teorie, mi atterrò puramente e semplicemente alla questione di metodo e di sistema, che è l'unica della quale ora si debba discutere e sulla quale noi dobbiamo deliberare.

Ebbene, se male non mi appongo, io credo che la proposta dell'onorevole D'Ondes-Reggio, quando pure potesse ritenersi fondata, non potrebbe reputarsi nè opportuna, nè matura.

L'articolo 1° della legge che dovremo discutere è diviso naturalmente in nove capi, perciocchè sono nove le leggi alle quali noi siamo chiamati a dare la sanzione.

Ma principalissime sono le due leggi che portano la sanzione del Codice civile e del Codice di procedura civile; la Commissione medesima ammette che per tutte le altre leggi si possano introdurre degli emendamenti, solo sembra che per queste due vorrebbe costituire una specie d'individualità di deliberazione, per modo che non possa essere fatta altra scelta, tranne di accettare nel suo complesso, e senza distinzione, il Codice civile e quello di procedura civile, od il respingerli entrambi.

Io potrei ricordarvi che nella deliberazione che testè abbiamo avuto ad emettere intorno alle leggi d'ordine amministrativo, la forza delle cose fu tale che ci trasse ad ammettere gli emendamenti almeno sulle questioni di massima.

Non voglio ora, lo ripeto, fare questioni teoretiche o d'interpretazione di articoli dello Statuto; tuttavia mi sia lecito il rammentarvi quello che già venne in occasione delle altre leggi dichiarato in questo medesimo recinto: che l'esempio del 1854 riguardo al Codice di procedura civile in allora sanzionato, lungi dall'escludere che si potessero emettere emendamenti particolari, prova anzi il contrario. Fu anzi e nella preparazione di quel Codice e nella discussione medesima sempre ammesso il principio che degli emendamenti particolari si potessero introdurre.

Non parlo ora di emendamenti con cui si venga alla formola di ciaschedun articolo surrogando un'altra; sarebbero questi emendamenti diversi da quelli che per avventura l'angustia del tempo e le circostanze particolari siano per permetterci; ma ho voluto qui rifermare ancora una volta che tanto meno sarebbe quell'esempio opportuno per escludere gli emendamenti in via di massima, che non varrebbe nemmeno a far respingere la proposta di emendamenti agli articoli.

Ma io non voglio per ora nemmeno che da voi si deliberi in questo senso; non voglio che da voi si dichiari che sia lecito a ciaschedun deputato d'introdurre emendamenti in uno o in un altro senso. Non vi dirò che, qualora voi foste per emettere una deliberazione in senso negativo, potreste per avventura trovare l'osta-

TORNATA DEL 9 FEBBRAIO

colo della legge fondamentale dello Statuto; ma io ricordo a voi quello che l'esperienza di ciascun giorno c'insegna, quello inoltre che la prudenza ci deve consigliare. Finchè non è aperta la discussione generale, finchè questa non sia esaurita (ed io ammetto che la discussione generale debba essere condotta secondo il sistema proposto dalla Commissione) voi non siete ancora illuminati al punto da poter dichiarare fin d'ora che sarete per respingere qualsiasi emendamento.

In una materia così ampia, così vasta, come quella che è rappresentata da due Codici, principalmente dal Codice civile, voi non vorrete porre ciascun deputato nella dura condizione di non poter nemmeno far uso del suo diritto di proporre emendamenti onde far prevalere od una massima od uno di quei principii che ne formano le base; voi non vorrete porlo nell'alternativa o di respingere un Codice che è aspettato, che è nei voti di tutti per l'unificazione della legislazione, ovvero di accettare un principio che ripugna, senza che gli sia almeno fatta facoltà di portarlo sino all'onore di una vostra deliberazione.

E qui non parlo di quelli che vengono mettendo innanzi argomenti di coscienza, ma solo di quelli che pongono innanzi le proprie convinzioni come giuristi.

Sarà possibile che noi ci troviamo condotti in tale concordia di sentenza e di opinioni quando avremo udito svolgersi la discussione generale; allora soltanto sarà possibile che nessuna di queste discrepanze possa insorgere; ma se per caso insorgesse un dubbio, già vorreste voi col vostro voto preoccuparne la possibilità e la convenienza? Vorreste invece in allora, per rimediare, distrurre già quello che quest'oggi foste per proclamare?

Pensiamo dunque a quella prudenza a cui testè io accennava, la quale ci deve insegnare a non chiudere mai la via ad introdurre quei miglioramenti che col tempo possono sembrare necessari.

Io credo, anzi sono certo, che ciascuno di noi ha portato sopra queste leggi quella matura disamina, quel profondo e coscienzioso studio che si richiede per formarsene un maturo giudizio; ma chi è tra voi, il quale possa dire che un ragionamento di un collega non lo possa per avventura illuminare in una materia che non si attiene alla politica, e non sia da tanto da fargli mutare opinione?

Adunque sarebbe, per quanto io avviso, non solo contrario a quel diritto che lo Statuto accorda a tutti i deputati, ed al quale noi non dobbiamo recare offesa anche soltanto indiretta, ma sarebbe contrario alla prudenza, la quale vuole che le deliberazioni siano circondate dei maggiori lumi, il chiuderci fin d'ora la via a proporre emendamenti d'una o d'altra natura.

Io concludo queste brevi parole, pregando il relatore della Commissione e la Commissione medesima, ma soprattutto la Camera, che voglia sopra la proposta dell'onorevole D'Ondes-Reggio, ed eziandio sopra il sistema che in astratto si sarebbe proposto od in cui si insistesse dalla Commissione, passare all'ordine del

giorno, riserbando così alla Camera medesima il diritto, allorchando siasi la discussione terminata, allorchando, in virtù della divisione, che è di ragione assoluta ed indispensabile, dovrassi dare la deliberazione sopra il Codice civile e sopra il Codice di procedura civile, dico, alla Camera di esaminare se si debbano ammettere emendamenti, e quali questi emendamenti debbano essere.

PRESIDENTE. Dunque propone la questione sospensiva...

Voci. No, l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propone l'ordine del giorno, riservando però, come disse, la questione. Questa è una proposta sospensiva.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Poichè veggo che la proposta dell'onorevole Ferraris lascia per ora intatta la questione dell'ammettere o non ammettere emendamenti, io l'accetto.

PRESIDENTE. Dunque rimane inteso che siffatta questione sarà trattata dopo la chiusura della discussione generale.

Ora concederò la parola secondo le iscrizioni.

Ha facoltà di parlare il deputato Romano.

ROMANO GIUSEPPE. Signori, non è senza una grave trepidazione che io prendo a parlare sopra un soggetto il più importante, il più vasto, il più difficile che mai presentar si potesse ad un'Assemblea legislativa: il votare la maggior parte dei Codici della nazione. Il compito sorpassa di assai, non che le mie deboli forze, quelle del più strenuo dei giureconsulti che qui imprendesse ad assumerlo. Ed è ancor più difficile, per l'attitudine in cui si trova la Camera e per i suoi precedenti, i quali l'hanno sempre sventuratamente sospinta al funesto sistema di fare le leggi in fretta ed in furia, anzichè discuterle con quella pacatezza e quel maturo consiglio che a tanto uopo richiedesi.

Io mi studierò d'essere breve, sì che limiterò a tre soli punti tutto il mio dire. È costituzionale la proposta del Governo? È forse necessaria? È ella opportuna?

Nulla dirò della costituzionalità. La Camera ha già fatto il suo concetto, nè le mie parole hanno l'autorità di rimuoverla. D'altra parte se n'è già parlato abbastanza, e sono pure sicuro che altri più valenti di me prenderanno a trattarne.

Noterò solo che la precedente votazione delle leggi amministrative non potrebbe forzarci a seguire ora quel deplorabile esempio, e ciò per due gravissime ragioni. La prima, perchè la Camera può rivenire sulle sue deliberazioni, anzi ha il debito di rivenirvi quando esse non sieno conformi ai veri principii dello Statuto; la seconda, perchè ben altra cosa è votare una legge amministrativa, che una mezza dozzina di Codici i quali mutano dalle sue fondamenta tutti i rapporti giuridici della società italiana.

Ma è forse necessaria l'opera che ci proponiamo? Sì, ci si è sempre detto dai passati guardasigilli; sì, ci ripete l'attuale, e si costantemente si grida da molti

banchi della Camera. E perché? Perché abbiamo bisogno di unificare il paese, perché abbiamo urgenza di fare economie.

Ma, o signori, siete voi certi di unificare il paese e far economie con codesto sistema?

A me pare che già dovrebbe bastarvi la funesta esperienza che ne faceste sinora; voi, difatti, invece di unificare il territorio del paese, mirando incessantemente a Roma e a Venezia, ed agendo arditamente su quella linea; invece di bene amministrare, per mantenere nell'interno la concordia, promuovere la prosperità, ed alimentare l'entusiasmo verso le libere istituzioni, vi poneste sulla sciagurata via di rimestare tutte le leggi dello Stato e cangiarle nel peggio.

E quale è stato l'effetto del vostro legiferare, invece di ben amministrare?

Signori, l'effetto è stato questo: avete portato lo scompiglio e l'anarchia in tutto lo Stato; avete sospinto i tristi al brigantaggio, e siete stati impotenti a reprimere; avete condotto a deplorabili condizioni le finanze, e creato dappertutto il malcontento.

Ora, se le leggi precedenti vi hanno dato questi risultati, credete voi che non raccoglierete peggiori e più gravi conseguenze dal mutare tutti i Codici, dallo scuotere dalle sue fondamenta tutto l'edificio sociale, dal far che tutta Italia da mattina a sera non sappia più quali siano i suoi diritti, quali siano i suoi doveri?

Voi dite che siete alieni da ogni rivoluzione; ma voi fate la rivoluzione la più profonda, la più odiosa che far si possa ad un popolo; quella di strappargli in un momento tutte le sue leggi, e tutte le sue consuetudini sotto lo specioso pretesto di unificare quel che, senza pur volerlo, andate dividendo ogni dì più che l'altro.

Io non voglio qui fare una discussione astratta sulle regole della codificazione, ma non posso dispensarmi dall'osservare che le leggi non si creano nella mente del giureconsulto, ma si copiano dai costumi e dai bisogni sociali. Unificate prima i costumi, unificate i bisogni della penisola, fate le ferrovie e le strade ordinarie, ed allora verrà per logica necessità, verrà di per sé la unificazione delle leggi. Ma se voi unificate le leggi prima dei costumi, invertirete l'ordine naturale delle cose, e tutto si ribellerà contro di voi.

Ma io vengo a qualche cosa di più particolare. E qui invoco la coscienziosa testimonianza di tutti gli onorevoli miei colleghi delle provincie meridionali. Certo se v'è una legge di progresso, se v'è una legge la quale sia accolta universalmente come l'espressione della equità naturale, come la prima garanzia della libertà dei cittadini, è la istituzione dei giurati. Ebbene, o signori, questa stessa benefica legge, nelle provincie meridionali ha fatto buona prova pei reati di stampa, ma non così pei reati comuni. Guardate le prigioni gremite colà d'infelici che non possono essere giudicati; e vi convincerete che il buon seme non è caduto sopra un ben preparato terreno.

CAPONE. Domando la parola.

ROMANO G. L'onorevole guardasigilli diceva che

l'argomento più grave degli avversari dell'unificazione si desumeva dagli esempi, e rammentava il solo dell'Inghilterra, al quale contrapponeva l'opinione del Brougham. Ma egli ben conosce che prima dell'Inghilterra fu Roma, la quale ebbe per dieci secoli le leggi le più crudeli, e le più disumane, malgrado quella eletta schiera di grandi giureconsulti i quali fiorirono dalla nascita di Cicerone al regno di Alessandro Severo, s'informarono ai severi principii della stoica filosofia, e per quanto ci è noto, non pensarono ad unificare l'immensa congerie delle loro leggi.

Lo pensò, è vero, Giustiniano quando volle abbattere la libertà e spegnere tutte le tradizioni che avevano fatto potente e gloriosa la romana repubblica, e venerati i responsi de' suoi giureconsulti. E quale riesci l'opera di Giustiniano, malgrado le cure dei primi giureconsulti di Oriente ed il genio di Triboniano?

Dopo sei mesi fu costretto a rifar l'opera sua, pubblicare un nuovo Codice, e fare duecento leggi e cinquanta decisioni, per diciferare i punti più oscuri: e poi quasi ogni giorno sorgeva un'innovazione alle leggi precedenti.

E l'Inghilterra, seguendo l'esempio di Roma, non ha mai pensato di unificare e rifar le sue leggi, le quali sono meno leggi che un caos di una giurisprudenza che si cambia e si muta tutti i giorni. E non è tutto. Voi ricordate che Giacomo I incaricava il cancelliere Bacon di unificare le leggi inglesi con quelle della Scozia; ma Bacon, malgrado gli ordini del Re, malgrado una formale proposta fattane alla Camera dei comuni, dichiarava in un suo splendido discorso alla stessa, che era mestieri distinguere le leggi politiche dalle civili: che era pur forza unificare le prime, non potendosi una parte del regno reggere a forma costituzionale, e l'altra a forma assoluta: ma che non poteva consentire ad unificare le leggi civili, perocchè in tutte le opere sue aveva sempre propugnato l'opinione che l'impresa più ardua della mente umana era di codificare, nè vi era nulla di più dannoso e pericoloso del volere unificare le leggi prima d'essersi unificati i costumi. E conchiudeva che la pretesa unificazione avrebbe disgiunta anzichè riunita la Scozia.

La Francia rimase molti secoli sotto diverse legislazioni, e non pensò mai alla sua unificazione legislativa, se non dopo la più memoranda delle rivoluzioni, dopo di aver cangiato tutti gli ordini sociali, e di aver cancellato col sangue tutto il passato.

E se il genio di Napoleone I riusciva a compiere quell'opera colossale, non è men vero che il suo Codice si potea dire già fatto dal *Domat* e dal *Pothier*, dai quali i dottissimi redattori del Codice non fecero che copiare la maggior parte delle disposizioni.

Nè dobbiamo dimenticare la Svizzera, paese della vera libertà e del miglior Governo. Ha ella pensato mai ad unificare le sue leggi? Non mai: e nel momento del bisogno sorge come un sol uomo, e mostra a chi tenti attaccarla come i popoli davvero liberi sono invincibili.

Non meno gloriosa fu la rivoluzione americana, e l'America dopo di essersi sottratta al giogo dell'Inghilterra neppure pensò a mutare le leggi precedenti. Si affrettò bensì a mutare i suoi governatori, ed ingiunse loro di bene amministrare. Nè altro fu il voto di Washington il giorno che, compiuti i destini della patria, deponeva volontario il potere, e dava ai suoi concittadini un esempio più prezioso di tutte le sue vittorie.

Soggiungeva l'onorevole guardasigilli che i Codici che or si vogliono pubblicare altro non sono che la sintesi dei diversi Codici ora vigenti nelle diverse provincie dello Stato; e che era d'uopo unificarli, non essendo tollerabile che passando un ponte od un fiume, il cittadino non sappia per la diversità della legge quale esser debba la sua linea di condotta.

Ma mi scusi il mio onorevole amico, che questo accade a tutti coloro che viaggiano, nè perciò si rimangono dal viaggiare per affari o per diporto.

In quanto all'essere o no la sintesi della legislazione italiana quei Codici sui quali si domanda ora il nostro voto, accadrà or ora di vedere fino a qual segno fosse ciò esatto.

Ma come andare a Firenze, egli diceva, senza prima unificare i Codici?

Vi andremo come siamo venuti a Torino, e di qui avremmo forse mosso per Roma, se non ci fossimo tanto preoccupati del legiferare male a proposito.

È ella opportuna, o signori, questa frettolosa codificazione? Io ripeto che no; perciocchè tutti sappiamo quale immensa perturbazione sociale porterà questo digesto di leggi indigeste. Trattasi di cangiare le basi della società, le relazioni di famiglia, le relazioni tra cittadini, e quelle che governano tutti gl'interessi morali e materiali del paese. L'impresa è assai più ardua di quella che si crede, e se mai la Camera si deciderà a votare i Codici, vedrà pur troppo quale novella scossa darà al paese.

Voi conoscete, o signori, come furono accolte nelle provincie meridionali le leggi che s'importarono dal Piemonte; voi conoscete come le accolse la Lombardia, e come vennero respinte dalla Toscana. E dopo cotesti esempi, e nello stato scompigliato in cui il paese si trova; dopo la perturbazione che non mancheranno di produrre le leggi amministrative or ora votate, volete voi aggiungere nuove e più gravi ragioni di mala contentezza?

Io vi prego a pensarci seriamente prima di dare il vostro voto.

Pur facciasi ai sostenitori della contraria sentenza la più larga concessione che loro far si possa.

Sia pur legale, sia pur necessaria, sia pure opportuna la proposta di queste leggi; è dessa ben fatta? Si presenta dessa alla Camera ed al paese coll'autorità che ne comandi l'accoglienza? Io vi dimostrerò brevemente che così non è.

L'onorevole guardasigilli lo giudicava da se medesimo, la Commissione l'ha giudicato del pari, io non farò che invocare la loro autorità.

Nel numero 7° dell'articolo primo del Ministero si dice:

« Il Governo ha facoltà d'introdurvi (nelle leggi proposte) quelle ulteriori modificazioni che appaiano indispensabili a coordinare queste leggi fra loro e con altre leggi dello Stato e di fare con decreto reale le disposizioni transitorie, e quelle altre che sieno necessarie, per la completa attuazione delle leggi medesime. »

E la Commissione, alla sua volta, pur facendo le viste di restingere coteste facoltà, veniva a concederle con diverse frasi.

Che cosa significa tutto ciò? Significa che le leggi proposte dovranno dal Governo modificarsi, perchè difettose; che il Governo dovrà fare una legge transitoria per riparare alle ambiguità, alle antinomie, alle discordanze che vi si trovano. Significa che questi Codici non sono ancora ben digeriti; che abbisognano ancora delle gravi discussioni, senza le quali non potrebbero comparire al pubblico.

Ed invero, signori, se il Codice civile è stato oggetto di gravi studi di eletti giureconsulti, del precedente guardasigilli, che ha lavorato con zelo ed alacrità a questa grande opera; dell'attuale guardasigilli, la cui relazione al Senato mostra quali e quanti studi egli vi abbia fatto; il Codice di procedura non è stato affatto discusso, e non può vedersi senza dolore come offende tutte le regole dei procedimenti, intralcia lo sperimento delle azioni, compromette la legittima difesa, ed offende il diritto dei litiganti.

Ciò premesso, vengo a notar le cose che più mi hanno colpito in coteste compilazioni.

Il Codice civile segna indubitatamente un progresso. Elaborato sopra i precedenti progetti, con grande alacrità e studio dall'onorevole relatore Pisanelli, è stato pur di molto migliorato dalla Commissione del Senato.

Io son lieto di leggervi il principio del matrimonio civile.

Io vi trovo grandemente migliorato il governo delle acque; trovo migliorato, ma non quanto potevasi, il sistema ipotecario; ben dichiarato il modo di separazione dei patrimoni; vi trovo risolte molte dispute che dividevano la giurisprudenza e la scuola.

Ma d'altra banda non tacerò di talune mende sulle quali mi permetterò sommettere le mie idee, qualunque esse siansi, alla Camera, all'onorevole guardasigilli ed alla Commissione, con la preghiera di portarvi la loro attenzione.

Ed in prima mi sembra leggermente consentita l'alienazione del fondo dotale, con due elastiche parole. Dicesi di fatti che il giudice potrà dare il permesso dell'alienazione « nei casi di *necessità* e di *utilità evidente*. »

Signori, queste parole o dicono troppo, o dicono nulla; ma esse non impediranno giammai che l'arbitrio del giudice possa a suo libito distruggere la dote, che per me è l'ancora della famiglia, la tavola di salvezza nei giorni della sventura, e l'istituzione più sapiente dei padri nostri.

Io quindi credo che bisognerebbe ritornare al Codice delle Due Sicilie, il quale non ammetteva l'alienazione del fondo dotale che in due soli casi tassativi. Laddove nel sistema ipotecario si è adottato sopra larga base il principio della pubblicità e della specialità delle ipoteche, io lo trovo poi disdetto in molti casi, ai quali naturalmente, e per la stessa sua forza, doveva essere applicato.

Non si è ordinata, per esempio, la trascrizione delle domande di revindica e degli altri diritti reali, laddove si prescrive la trascrizione delle domande di revocazione e di risoluzione dei contratti. Perchè si è provveduto per quest'ultime, e non si è fatto lo stesso per le prime? Perchè non ordinare la trascrizione delle domande di revindica? Perchè far sussistere a danno dei terzi questo lacciolo che l'altrui mala fede può tender loro?

Non si è ordinata la trascrizione dei diritti condizionali od a termine; omissione grave, perciocchè per essi resta sospeso il corso della prescrizione.

Non si è disposta la trascrizione degli atti che interrompono la prescrizione, i quali sono un altro grave pericolo di frodi a danno del terzo, il quale crede già decorso il periodo della più lunga prescrizione, ma resta ingannato, perchè un atto interruttivo, a lui nascosto, ne ha troncato il cammino.

Nè meno necessaria io crederei la *prenotazione* sancita dal Codice austriaco a riguardo dei diritti reali.

I padri nostri dicevano: *fas est et ab hoste doceri*; ed io, in questa parte, mi onoro di apprendere qualche cosa dai nostri nemici.

La *prenotazione* non potrebbe offendere alcuno dei principii consacrati dal nostro Codice, imperocchè colui che ha un'azione da sperimentare, avrà tutto il comodo di farlo prima del decorso della prescrizione, mentre, prenotandola, rivela al terzo la vera condizione dell'immobile sul quale potrebbe investire il suo capitale senza timore di future molestie. L'onorevole ministro, la Commissione e la Camera conoscono molto bene siffatto sistema di pubblicità, perchè io non abbia a diffondermi su quest'argomento. Avverto solo che io intendo parlare della *prenotazione* dei diritti reali, non già delle iscrizioni, che in altri termini sarebbero la nostra dichiarazione d'ipoteca.

Io trovo pur lungo il periodo di venti giorni per la iscrizione dell'ipoteca legale della moglie e del minore. Perchè non ridurlo ad otto giorni?

Vengo ora alle prescrizioni.

L'onorevole relatore accennava nella sua relazione che le mutate condizioni sociali hanno reso il tempo più significativo, ed hanno abbreviato i termini. E ne dava egli un esempio quando per le cause di nullità e di rescissione, malgrado che vi fosse l'interesse del minore, riduce da dieci a cinque anni la prescrizione dell'azione. Ora, se in ciò si accorcia l'antico periodo, perchè non fare altrettanto nelle altre prescrizioni?

Riduciamo adunque a 15 anni la prescrizione dei 30

anni, ed avremo fatto un grande progresso nella codificazione.

E neppur io compresi come gli onorari di un notaio, di un architetto, di un ragioniere, di un agrimensore, non si prescrivano che in cinque anni, e quelli di un avvocato si prescrivano in soli due anni. Io non veggio perchè un notaio od un ragioniere debbano avere maggiori riguardi di un avvocato.

Io non parlo di altre mende, nè della redazione dei singoli articoli; imperocchè se la Camera voterà i Codici, si troverà suo malgrado costretta a dare al Governo i poteri per coordinarli, e renderne più legislativo e più chiaro il dettato.

Vengo ora al Codice di procedura civile, che non è stato nè punto, nè poco riveduto.

Cotesto Codice, dipartendosi dalle forme della procedura francese, rende difficile l'adire il giudice, perciocchè è mestieri fare un viaggio, andare al capoluogo del circondario, costituire un procuratore, farsi fare da lui la citazione, e poi spedirla.

Io domando, se la cosa è urgente, se sta per compiersi una prescrizione, una decadenza, si può seguire cotesto sistema? Sicuramente che no.

Io so bene che questo è il sistema del Codice sardo, ma dico che è un sistema immensamente vizioso ed intollerabile, soprattutto alle provincie meridionali.

Ma perchè darsi tanta pena? Perchè, dice l'onorevole relatore nella relazione da lui presentata al Senato, l'usciera non sa fare l'atto di citazione. Ma se colui che deve fare l'atto di citazione è un avvocato lo saprà fare da sè. E se da sè non può farlo, saprà ben consigliarsi prima di promuovere un giudizio.

Nello stesso Codice di procedura si consacra una regola la quale rovescia i principii stabiliti nel Codice civile intorno al mandato, e toglie al cittadino la più santa delle guarentigie quando si dispone che l'intimazione della sentenza sia fatta al procuratore in modo che fa passaggio in cosa giudicata la sentenza medesima, ed allo stesso procuratore deve pure intimarsi l'appello. Codeste disposizioni sono contrarie al concetto del mandato, perciocchè il mandato spira quando cessa lo scopo pel quale fu dato, e lo scopo era la difesa in prima istanza, spira colla pronunziatura della sentenza.

Supponete il caso che fortunatamente accade di rado, ma pure accade, e può accadere, che cioè il procuratore avesse tradito la difesa del suo cliente, potrebbe al modo stesso all'insaputa di lui, far compiere il giudicato e il sacrificio del diritto della difesa.

Cassazione.

Signori, il progetto lascia tre Corti di cassazione.

Io già altra volta vi diceva non credere potersi avere una sola Corte di cassazione, perchè avevamo diversi Codici: ma se voi unificate i Codici, sarete condotti da logica necessità ad avere una sola Cassazione, per la uniformità della giurisprudenza. L'articolo 517, enumerando le ragioni per le quali si può ricorrere, per annullamento dei pronunziati dei giudici del merito, om-

mette le più grandi guarentigie che la legge accorda col sistema delle Corti supreme, cioè a dire le violazioni che si desumono dalla mancanza di motivazione, o dallo snaturamento del fatto. Questa garanzia ha richiamato in tutti i tempi l'attenzione dei legislatori, i quali hanno sancita la massima essere precipuo dovere del giudice quello di giudicare *secundum allegata et probata*.

Ora, permetterete voi, signori, che un giudice vi pianti un fatto non vero, o lo snaturi, e che la parte non abbia diritto di ricorrere alla Corte di cassazione a domandare l'annullamento di un pronunciato, che si fonda sopra quel fatto non vero?

Ma non è questo il solo difetto che io trovo nella istituzione della Corte di cassazione.

La Corte di cassazione, nelle dispute di competenza, vien trasformata contro tutti i principii della sua istituzione, in terzo grado di giurisdizione. Imperciocchè sta detto nell'articolo 544 che nelle questioni di competenza la Corte suprema rinvia a quella Corte od a quel Tribunale che essa giudichi essere competente, ossia viene a giudicare del merito della competenza, ed esegue da sé il suo giudicato. Onde compie l'ufficio di quel terzo grado di giurisdizione, che con questo medesimo progetto di legge voi proponete di abolire in Milano.

Passo all'esecuzione delle sentenze. Qui la procedura s'imbrogia e s'intrica vieppiù. Si confondono le giurisdizioni degli ufficiali ministeriali. L'usciera fa esecuzioni sino a cinquecento lire; per cinquecento una lira l'usciera non merita più la fede pubblica; bisogna che ci sia il cancelliere, cioè quell'ufficiale il quale verbalizza presso al giudice od altro funzionario giudiziario, ed imprime l'autenticità ai verbali che è chiamato a fare. In questi ultimi casi bisogna che ci sia il cancelliere e l'usciera. Ma se il cancelliere è destinato a presenziare le udienze del giudice, ed è chiamato a fare un'esecuzione di urgenza, come farà a trovarsi nei due luoghi?

Nè si arresta qui l'inconveniente. Se dovete procedere all'arresto di un cittadino, potete adoperar l'usciera, perchè forse si è considerato che la libertà dell'uomo valga meno di 501 lire!

A me sembra che tutto ciò non è serio, nè può essere l'opera dell'onorevole relatore Pisanelli.

Ma questi vizi nelle esecuzioni delle sentenze divengono smisuratamente più gravi nella espropriazione forzata.

L'espropriazione forzata si faceva nelle provincie meridionali in questo modo: l'usciera col titolo esecutivo e col precetto si recava sul fondo da pignorare: lo esaminava bene, ne faceva la descrizione, e quella era la base del pignoramento e della identità del fondo che si esponeva in vendita.

Ora il Codice di procedura in esame richiede una cosa impossibile: vuole che l'attore il quale fa il precetto facesse in esso la descrizione dello stabile: ma come, per esempio, potrebbe farla se si trattasse di un appartamento abitato dal debitore? Credete voi che il

suo debitore gli permetterà d'entrare nella sua casa, di descriverne i membri, di rovistarla da un canto all'altro? E se si tratti di un fondo chiuso come farà ad entrarvi senza il permesso del debitore?

Ma andiamo innanzi: in questa stessa legge di espropriazione forzata si consacra un'altra disposizione, la quale sovverte tutti i principii economici e di giustizia. Si è disputato dalla scuola se l'espropriante possa mettere un prezzo a sua volontà, o avesse l'obbligo di desumerlo da talune norme prefisse dalla legge.

In Francia quasi tutti i giureconsulti hanno sostenuto non potersi che lasciare all'arbitrio dell'espropriante la messa o prezzo necessaria a promuovere gl'incanti; perocchè se della cosa non si trovasse un prezzo migliore, era il caso di ricordare la massima che *res tanti valet, quanti vendi potest*.

Presso di noi sono prevalse le norme di un prezzo risultante dall'estimo fondiario, o dall'apprezzo per via di periti.

Ma il Codice sardo determina il prezzo, moltiplicando per cento il tributo regio cui il fondo è soggetto, e quel che è più, obbliga il creditore ad offrire quel prezzo per tutti i fondi messi in vendita, ed a farne aggiudicatario se non si rinvenga altro offerente!

Ora come si farà se il creditore espropriante non avesse i mezzi, o non volesse comperare i fondi espropriati? Sarà costretto a rinunciare al suo credito in grazia dell'ottima legge.

E perchè gli altri creditori concorsi dovranno aver contante i non beni, quando gl'incanti sono rimasti deserti?

Perchè si è dimenticato il principio di diritto che tutti i beni del debitore sono il pegno dei suoi creditori? Se si trovano a vendere si fa tra loro la distribuzione del prezzo; se no, è forza dividere il pegno in ragione della rispettiva capienza.

E così appunto dispongono le leggi di civile procedura del Napoletano.

Ogni altro sistema è rovinoso pel creditore e pel debitore, perocchè impedisce i prestiti ipotecari.

Vengo all'ultima parte del mio discorso.

Io spero che la Camera non vorrà votare così precipitosamente questi Codici, che ha dimostrato non necessari, inopportuni, disastrosi. Ma quando l'avviso della Camera fosse diverso, rimanendo nelle mie convinzioni e rispettando le altrui, sarà per lei una fatale necessità di concedere al guardasigilli i pieni poteri, non già per le circoscrizioni, giacchè questo non può in verun modo permettersi, ma per coordinare e modificare qualche disposizione delle leggi proposte, e di agguingerne talun'altra.

In quanto a me non ho mai votato, nè voterò mai i pieni poteri, nè per gli altri, nè per il mio onorevole amico, il guardasigilli, al quale mi legano antica stima ed antica amicizia.

I pieni poteri non si possono conferire ad alcuno senza sorpassare il mandato degli elettori, e violare flagrantemente lo Statuto. Ma se la Camera vorrà i

Codici, sarà pur costretta a votare i pieni poteri, perciocché dai pochi esempi che io vi ho accennato, voi avete già scorto quanta indigesta sia la pubblicazione del Codice di procedura, e come ci siano da fare importanti miglioramenti al Codice civile.

Ma il più grande, il più importante, il più umanitario progresso che tutti voteremo sarà l'abolizione della pena di morte.

Sono queste, o signori, le preghiere che intendeva porgere alla Camera, al guardasigilli ed alla Commissione, e confido che vorranno farle buon viso.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Panattoni.

PANATTONI. Mi azzarderei di pregare la Camera a volermi permettere di parlare domani, l'ora è tarda, sono anche stanco, e dovrei dire piuttosto molto, quindi implorerei dalla cortesia dei colleghi che si rimandasse la discussione a domani.

PRESIDENTE. Pare che la Camera desidererebbe di andare avanti ancora un poco; non sono che le 5 1/4.

PANATTONI. Io sono agli ordini della Camera; se ella crede che io parli, parlerò. (*Movimenti in vario senso*)

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Come vede, la Camera lo invita a parlare.

PANATTONI. Io spero che la Camera, imponendomi l'obbligo più grave del solito di prendere la parola in quest'ora avanzata, mi vorrà essere benigna per quello che mi proverò ad esporle.

Prendo le mosse del mio discorso da alcune parole che testè profferiva l'onorevole guardasigilli a riguardo della Toscana.

Egli non si apporrebbe nel vero, se quando mi tocca la parola si aspettasse una opposizione al progetto di unificare le leggi dello Stato. Ho l'onore di sedere in questo Parlamento fino dal 1860 e da quell'epoca la voce di me toscano uscì sempre benevola alle proposte unificatrici del sistema legislativo. Quando adunque si viene ad inaugurare in Italia un sistema di Codici, io smentirei tutti i miei antecedenti, se parlassi contro questo lodevole proponimento. Però fu mia costante brama che si facessero studi comparati, e si preparassero progetti calcati sulle tradizionali dottrine, e sul meglio dell'antica e della moderna legislazione.

È vero che i Codici non debbono essere fatti dai corpi deliberanti, e che nelle discussioni parlamentari sarebbe impossibile di migliorarli. Ma essi debbono essere preparati con tutta maturità di studi e con l'esame critico delle Commissioni del Parlamento; sì che non resti dubbio sulla pienezza dei risultati, ed il corpo del giure novello possa essere accolto dalla nazione come un sicuro beneficio ed un accertato progresso.

Si domanderà: l'oratore che esordisce così, crede forse che quel digesto di leggi che ora si va proponendo, nulla abbia di buono, di accettabile, di progressivo?

Signori, questo, certamente, io non credo. Credo invece che molto vi sia di buono; ed ammetto che molto si potrà migliorare la legislazione italiana, accogliendo con assennato criterio quei Codici che ci vengono proposti.

Questi Codici, quali oggi si presentano, desiderano tuttavia non indifferenti ritocchi: e me ne dà pegno la Commissione stessa con alcuni desiderii da essa, invero omeopaticamente, sfumati nell'articolo 2 della sua proposta; nè vi sarebbero molti in quest'aula i quali non richiedessero un perfezionamento, che per varie parti risulta indispensabile e sostanziale. Quindi accanto alla accettabilità della proposta che venne fatta dal Governo, e che è assecondata, anzi ampliata dalla Commissione, sta il dovere della rappresentanza nazionale di prendere espedienti capaci onde rendere questa legislazione degna del nuovo regno. Noi che rappresentiamo l'Italia, non abbiamo avuto per anche la gloria di salire in Campidoglio; ma noi ci auguriamo di poter ereditare la gloria latina, e quindi ci corre l'obbligo di avere una legislazione la quale possa sorgere a tanto di credito, di autorità, e di perduranza, da non scomparire al confronto di quella che ci venne tramandata dai nostri maggiori.

Senonchè i Romani, accanto a grande sapienza giuridica, non ebbero un buon sistema, una forma esatta di legislazione. Molta dovizia di dottrina racchiudesi nei libri dei romani giureconsulti, della quale illanguidì l'importanza nelle leggi imperiali; ma tutto ciò non è un Codice. Bensì ne scaturisce copioso argomento e larga materia da elaborare Codici, i quali, quando avessero ottenuta la forma e gli adattamenti voluti dal nostro tempo, supererebbero di gran lunga il portato della scienza moderna. Ma se la forma mancava ai Romani, e se, avendo essi la sostanza, noi desideriamo la forma, perchè non potrà questo Parlamento bramare che, ad onore d'Italia ed incremento della legislazione nostra, il romanesimo, l'equità della ragion comune, informino anche meglio quel corpo di leggi che dovremo adottare? Non facciamo, di grazia, un'opera transitoria e che debba sconvolgersi dopo pochi anni; ma pensiamo che trattasi di retaggio legislativo, che noi dobbiamo preparare anco alle età più lontane!

La dotta relazione premessa al progetto, di cui ora pende la discussione, venne molto e spesso ricordando certe legislazioni attualmente vigenti in Italia. Io non disconvegno che esse, e in ispecie quella di Napoli, abbiano molte analogie coi dettami della ragion comune; e quindi hanno ancora un largo corredo di giurisprudenza, la quale si ravvicina appunto ai veri fonti del diritto. Ciò, malgrado del suo Codice, ha dovuto fare la Francia, ove gli scrittori più insigni ritornano ai germi latini.

Il Codice di Francia era in vero la filiazione dei principii già insegnati dal Domat, dal Pothier, onde presenta in gran parte le tradizioni del romano diritto; ma coteste tradizioni vennero fuse con gli statuti ed usi del nord. Quindi vi manca la originale freschezza dei buoni principii, per esservi immedesimati i costumi che resero

TORNATA DEL 9 FEBBRAIO

mista la legislazione, sì che questa potrebbe per avventura non sempre e non egualmente convenire alla gente italiana.

Di qui proviene la riforma che in alcune parti d'Italia fu fatta dopo la restaurazione del 1814; e come ho ricordato la legislazione e giurisprudenza di Napoli, così ricorderò anche quella pregevole di Parma: e, senza dirvi che buone leggi e giurisprudenza le possiede anco il mio paese, dirò che, non ostante l'immenso regresso che in quei tempi avvenne, sorse pure in qualche pregio anche il Codice Albertino che vigeva nelle antiche provincie ed ora trovasi esteso a molte parti del nostro regno.

Ma per fare un Codice al tempo in cui siamo giunti, voglio dire nella ricostituzione del regno d'Italia, noi non dobbiamo contentarci di racconciare taluni tra i Codici i quali vigevano sotto i passati dominii. Come ben diceva il guardasigilli, possiamo certamente dai medesimi, ed aggiungerò anche da quelli che sono stati pubblicati in Germania, attingere alcune disposizioni le quali si accomodino meglio al costume ed ai bisogni attuali. Ma conviene essere eclettici in un modo più elevato e più largo, e prendere il buono da tutti i paesi della patria nostra. Imperocchè, per imitare l'altrui non possiamo togliere al Codice nostro l'impronta che deve avere come Codice nazionale, e come regolatore di costumi i quali ci derivarono dai nostri maggiori.

Con questo che io ho avuto l'onore di esporre alla

Camera mi troverei forse portato troppo lungi; e forse potrebbe temersi che io volessi disdire quel concetto che ho poc'anzi annunciato, cioè che io non sono intieramente avverso alla proposta del Governo e della Commissione. Ma io ho inteso anticipare unicamente le ragioni del perchè, senza oppormi recisamente alla accettazione delle presenti leggi, mi troverò costretto a dover passo passo indicare una quantità di miglioramenti notevoli che potrebbero in esse introdursi. E quindi scenderò ad invitare il Ministero, la Commissione e la Camera a voler far sì che, senza entrare in discussione di articoli e di emendamenti, tengasi conto di quanto coloro i quali amano il meglio della patria legislazione andranno sottoponendo al criterio della Camera medesima.

(L'oratore si arresta.)

Molte voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di promulgare in tutte le provincie del regno alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del regno;

2° Discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.

TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi. — Presentazioni di petizioni. — Congedo. — Seguito della discussione generale del disegno di legge per la promulgazione complessiva di varie leggi e di codici, per l'unificazione legislativa — Il deputato Panattoni termina il suo discorso in merito del progetto — Discorso del deputato Cocco in favore del medesimo, e sue modificazioni — Discorso in senso contrario del deputato Ninchi.*

La seduta è aperta al tocco.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10429. Il presidente ed il segretario dell'adunanza popolare che ebbe luogo il 22 gennaio in Grosseto espongono i voti della medesima per l'abolizione della pena di morte e la soppressione delle comunità religiose.

10430. Cento sedici cittadini di Milano domandano la abolizione di tutte le corporazioni religiose e l'incameramento dei beni ecclesiastici.

10431. Quarantasei Milanesi manifestano i loro voti per l'abolizione della pena di morte.

10432. Quarantatré abitanti di Milano chiedono che venga al più presto approvata la soppressione degli ordini monastici.

10433. Sessanta cittadini di Milano sollecitano dal Parlamento la soppressione di tutte le comunità religiose e l'abolizione della pena capitale.